

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259,
1260, 1261, 1367, 1426 e 1536-A**

Relazione orale
Relatore BOBBIO Luigi

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 14 novembre 2003

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

presentato dal Ministro della giustizia

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2002

CON ANNESSI TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati
e valutazione della professionalità (1050)

**d’iniziativa dei senatori MARINI, CREMA, DEL TURCO, MANIERI,
LABELLARTE e CASILLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002

Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226)

d’iniziativa dei senatori FASSONE, CALVI, AYALA e MARITATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2002

Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri:
ruoli, funzioni, carriere (1258)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002

Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore
delle professioni legali (1259)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002

Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici
ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità
degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002

Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giu-
dici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
(1261)

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2002

Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni
di professionalità (1367)

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo e MARITATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2002

Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426)

d’iniziativa dei senatori CALVI, AYALA, FASSONE e MARITATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2002

Separazione delle carriere dei magistrati (1536)

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, SERVELLO, DEL
PENNINO, CASTAGNETTI, FRAU, IANNUZZI, NOVI, MEDURI e
RAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2002

*dei quali la Commissione propone
l’assorbimento nel disegno di legge n. 1296*

INDICE

Pareri:

- della 1^a Commissione permanente *Pag.* 6
- della 5^a Commissione permanente » 13

Disegno di legge:

- n. 1296, testo del Governo e testo proposto dalla Commissione » 15
- n. 1050, d'iniziativa dei senatori Marini ed altri » 79
- n. 1226, d'iniziativa dei senatori Fassone ed altri » 85
- n. 1258, d'iniziativa del senatore Cossiga » 87
- n. 1259, d'iniziativa del senatore Cossiga » 88
- n. 1260, d'iniziativa del senatore Cossiga » 89
- n. 1261, d'iniziativa del senatore Cossiga » 90
- n. 1367, d'iniziativa dei senatori Fassone ed altri » 91
- n. 1426, d'iniziativa dei senatori Calvi ed altri » 99
- n. 1536, d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati ed altri senatori » 130

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCKETTO)

**sui disegni di legge
nn. 1296, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261 e 1367**

17 settembre 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1296, rileva che l'articolo 1 non dà luogo a rilievi di ordine costituzionale. Al riguardo evidenzia che il disegno di legge riguarda materie di esclusiva competenza statale, non contrasta con fonti di livello comunitario, né con competenze regionali, né di altri enti locali. Non si ravvisa inoltre la necessità di una legislazione organica, ai sensi della VII disposizione transitoria della Costituzione, come già chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 1974, ove si afferma che «le norme sull'ordinamento giudiziario, *ex* articolo 108 della Costituzione, non esprimono una posizione differenziata e sono modificabili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente». La riserva di cui all'articolo 108, primo comma, poi, è soddisfatta anche da una legge delega.

Per quanto concerne l'articolo 2 appare congruo l'aver previsto qualificazioni particolari, rappresentative di situazioni che vanno oltre il semplice conseguimento della laurea in giurisprudenza, con avvenuta esperienza «sul campo». Desta perplessità la non omogeneità delle tre qualificazioni indicate, soprattutto quella dell'aver conseguito l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla Pubblica amministrazione: la soglia per la qualificazione potrebbe elevarsi prevedendo l'avvenuto superamento del concorso con conseguente attività lavorativa di almeno due anni alle dipendenze della Pubblica amministrazione. Non sembra, tuttavia, che la disomogeneità crei problemi di compatibilità costituzionale trattandosi di stabilire qualificazioni di accesso al concorso, come tali sufficientemente ragionevoli *ex* articolo 3 della Costituzione. Pare, da ultimo, utile non dimenticare, previa attenta valutazione della sperimentazione in corso, la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Nulla rileva, sotto il profilo costituzionale, per quanto riguarda la lettera *b*).

Quanto all'articolo 3, si osserva che l'unico punto che possa implicare problemi di rilevanza costituzionale è quello che prevede la nomina di magistrati componenti del comitato direttivo della Scuola da parte del CSM, di concerto con il Ministro della giustizia (ai sensi della lettera c)). Occorre verificare se tale disposizione violi la previsione di cui all'articolo 105 della Costituzione e, previamente, se l'ambito normativo possa essere completamente sussunto nell'articolo 110 della Costituzione, potendosi ipotizzare che l'istituzione e il funzionamento della Scuola rientrino fra le competenze di organizzazione spettanti al Ministero della giustizia. Purtuttavia, la previsione di cui al comma 1, lettera g), impinge nello *status* dei magistrati. Il concerto è, tuttavia, costituzionalmente compatibile, come ha affermato, in materia di incarichi direttivi, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 379 del 9 luglio 1992 e nei limiti di essa.

L'articolo 4 non dà luogo a rilievi costituzionali: appare congruo nel merito e stabilisce principi e criteri direttivi plurimi e specifici.

Si osserva, inoltre, che la norma di cui all'articolo 5 non affronta esplicitamente il problema se l'imparzialità del giudice *ex* articolo 111 della Costituzione sia garantita laddove egli sia comunque intercambiabile con il pubblico accusatore. Non potendosi approfondire nella presente sede deliberativa l'enorme problema a monte, si esprime un parere di nulla osta riguardo alla soluzione adottata che fornisce una risposta implicita. Quanto all'attestato di idoneità rilasciato dalla Scuola, si rinvia a quanto espresso a proposito dell'articolo 3.

Rilevato che l'articolo 6 non dà adito a rilievi costituzionali, si osserva che i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 7 appaiono troppo generici, per cui la norma risulta in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. Se poi si intendesse avvalersi dei criteri di cui agli articoli 17 e seguenti del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la norma dovrebbe, comunque, essere riformulata.

Si osserva altresì che la disposizione di cui all'articolo 8 non appare in linea con l'oggetto del disegno di legge, per cui sarebbe preferibile affidare la particolare materia a un separato disegno di legge che tenga conto, fra l'altro, degli altri disegni di legge in materia, i quali, peraltro, non sono suscettibili di rilievi sotto il profilo costituzionale. Si propone, in ogni caso, di integrare la delega con l'espressa previsione del ricorso all'istituzione di sezioni distaccate di Corte d'appello, tenendo presente che il secondo grado di giurisdizione è stato interessato significativamente, ma indirettamente, dalla riorganizzazione del primo grado (giudice unico) acquisendo nuove attribuzioni giurisdizionali senza che la distribuzione sul territorio venisse minimamente modificata per cui si ritiene necessario che gli strumenti previsti dalla delega siano completi e fortemente flessibili, un'esigenza confermata dalle numerose iniziative legislative in materia, che evidentemente sono espressione di un disagio diffuso di cui i proponenti si sono fatti interpreti.

Con riguardo agli articoli 9, 10 e 11, si rileva che la Commissione speciale per le funzioni di legittimità risulta composta da membri nominati dal CSM che li sceglie fra più concorrenti proposti dal Ministro della giu-

stizia. La Corte costituzionale ha rilevato al riguardo la necessità di un rapporto di collaborazione fra Consiglio superiore della magistratura e Ministro al fine di assicurare il coordinamento dell'articolo 110 con le disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, secondo comma, della Costituzione. Vi sono, infatti, competenze ministeriali riconosciute costituzionalmente compatibili che comunque si ripercuotono sulla posizione dei magistrati: ad esempio la proposta, concertata con l'apposita commissione «Uffici» del CSM, per il conferimento di incarichi direttivi, da sottoporre al *plenum*, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 195 del 1953. Si tratta di comprendere se le norme in esame attengono strettamente allo *status* dei magistrati di cui all'articolo 105 della Costituzione, ovvero si pongono nell'ambito dell'articolo 110 della Costituzione. Una soluzione analoga a quella adottata per gli incarichi direttivi (proposta concertata) non aprirebbe spazi a ipotesi di incostituzionalità.

Nulla avendo da rilevare a proposito dell'articolo 12, si osserva che l'indennità di trasferta di cui all'articolo 13 sembra ricollegabile solo all'attività dei magistrati non residenti nel distretto giudiziario del Lazio, visto che diversamente opinando si rischierebbe di violare l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza. Si sottolinea, peraltro, che la normativa non appare tale da giustificare una diversità di trattamento fra magistrati (ordinari e speciali) che esercitano funzioni di legittimità e quelli che esercitano funzioni centralizzate non giurisdizionali. Si segnala, in proposito, la contrarietà espressa dalla Corte dei conti circa la discriminazione che si verificherebbe tra i consiglieri assegnati a sezioni giurisdizionali e quelli assegnati a sezioni di controllo o consultive. Analoghe considerazioni valgono a proposito dei giudici amministrativi.

Sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente, la Commissione esprime, pertanto, parere favorevole con le suddette osservazioni riferite, in quanto compatibili, a tutti i provvedimenti connessi al disegno di legge n. 1296.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere.

su emendamenti al disegno di legge n. 1296

2 ottobre 2002

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1296, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con osservazioni sui seguenti emendamenti:

in relazione all'emendamento 1.10 si osserva l'opportunità di precisare se la Commissione speciale cui si fa riferimento sia quella istituita dall'articolo 10;

in relazione all'emendamento 1.37, ricordando le osservazioni espresse lo scorso 17 settembre a proposito della genericità dei principi e criteri direttivi recati dall'articolo 7, si sottolinea l'esigenza di precisare i principi e criteri direttivi della delega da esso disposta, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

in relazione agli emendamenti 1.38 e 1.40 si rileva l'inopportunità di sopprimere il termine di riferimento per l'espressione di pareri parlamentari sugli emanandi schemi di decreti legislativi;

in relazione all'emendamento 3.1 si esprime apprezzamento per il recepimento delle osservazioni formulate dalla Commissione lo scorso 17 settembre sull'articolo 3, circa la previsione del concerto con il Ministro della giustizia nella nomina dei magistrati componenti del comitato direttivo della Scuola da parte del CSM, ma si osserva che alla lettera *c*), come risulta modificata dall'emendamento, si prefigura la nomina di due magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura su proposta, rispettivamente, del primo Presidente della Corte di cassazione e del Procuratore generale della Corte di cassazione, proposta che potrebbe costituire un vincolo per la decisione da assumere da parte del CSM, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale del 12 dicembre 1963, n. 168; in relazione allo stesso emendamento si osserva inoltre che alla lettera *l*) si prevede che il CSM operi delle verifiche di professionalità senza tuttavia specificare le conseguenze di tali verifiche le quali, invece, nella formulazione della lettera *l*) proposta dall'emendamento 3.50, vengono precisate con riferimento all'avanzamento economico;

in relazione agli emendamenti 4.35, 4.36 e 4.51, si osserva che si configura un'inopportuna differenziazione fra i rappresentanti del Consiglio regionale nei consigli giudiziari nei quali prestano servizio oltre 350 magistrati ordinari, che, ai sensi della lettera *h*) dell'articolo 4, comma 1, come novellata dall'emendamento 4.51, dovrebbero essere eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo Consiglio, ed i rappresentanti del Consiglio regionale degli altri distretti, di cui alla lettera *f*), come risulterebbe modificata dagli emendamenti 4.35 e 4.36, per i quali non si applicherebbero invece le suddette condizioni; si segnala al riguardo che l'emendamento 4.50 propone un'integrazione della lettera *g*) volta a fissare un *quorum* esclusivamente per l'elezione dei rappresentanti supplenti dei Consigli regionali;

si osserva che l'emendamento 4.68 avrebbe maggiore senso logico sopprimendo la parola «non»;

si rileva che l'emendamento 4.193, sebbene ampli la portata delle materie in merito alle quali possono intervenire i rappresentanti dei Consigli regionali, non appare per questo in contrasto con la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni in materia di ordinamento civile e penale e giurisdizione, che è riservata allo Stato;

in relazione agli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.9 si ribadiscono le osservazioni espresse nel parere del 17 settembre a proposito dell'attestato di idoneità rilasciato dalla Scuola, che in base alla citata sentenza costituzionale n. 168 del 1963 non può costituire un vincolo formale all'autono-

mia del CSM nelle decisioni che esso è chiamato ad assumere in materia di incarichi; si rileva al riguardo che non osta all'autonomia del CSM la previsione dell'acquisizione di pareri come quello prefigurato dall'emendamento 5.8;

in relazione all'emendamento 6.10 si invita la Commissione di merito a valutare se l'automaticità della proroga nei casi ivi previsti non possa determinare il rischio di un uso strumentale del conferimento dei processi.

La Commissione esprime, infine, parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere.

su ulteriori emendamenti

9 ottobre 2002

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, da 1.100 a 1.108 e da 8.1 a 8.0.107, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

6 maggio 2003

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000 ed i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

27 maggio 2003

La Commissione, esaminati gli emendamenti ed i relativi subemendamenti sotto indicati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere non ostativo sugli emendamenti 1.2000/1 e 1.2000/2 e sugli emendamenti dal 2.100 al 2.1000/28;

parere non ostativo sull'emendamento 2.1000/29, osservando tuttavia che sarebbe preferibile non fissare un limite d'età per l'accesso alla magistratura;

parere favorevole sull'emendamento 2.1000/30, che consente di tutelare la posizione di coloro i quali si siano laureati anteriormente all'anno accademico 1998/99, evitando così che questi siano penalizzati;

parere non ostativo sull'emendamento del Governo 2.1000 fino alle parole «per non più di 3 volte».

su ulteriori emendamenti

Roma, 11 giugno 2003

La Commissione, esaminati l'emendamento del Governo 2.1000, nella parte che inserisce un nuovo comma dopo l'articolo 2, comma 1, il subemendamento del Governo 2.1000/41 e gli altri subemendamenti, manifesta perplessità sulla natura immediatamente precettiva di alcune disposizioni contenute negli emendamenti in un contesto di delegazione legislativa ed esprime comunque un parere favorevole sull'emendamento 2.1000, nella parte indicata, che modifica la disciplina di accesso al Consiglio di Stato valorizzando le procedure concorsuali: segnala, in proposito, l'opportunità di qualificare meglio l'anzianità professionale dei partecipanti, con particolare riguardo ai magistrati dei TAR, che fruiscono della riserva della metà dei posti messi a concorso. La Commissione, inoltre, condivide la scelta di mantenere, nel Consiglio di Stato, il ruolo unico dei magistrati, senza distinzione tra le funzioni esercitate, consultive o giurisdizionali, e condivide la nuova composizione della Commissione chiamata a formulare il parere sulle nomine a consigliere di Stato dal ruolo dei magistrati dei TAR, che tiene nella dovuta considerazione anche i componenti non togati.

Quanto al subemendamento del Governo 2.1000/41, la Commissione esprime un parere non ostativo invitando tuttavia a valutare se sia opportuno introdurre una differenza tra le funzioni esercitate nella Corte dei conti, attraverso l'individuazione di funzioni superiori giurisdizionali e di controllo, che comunque non sembra in contrasto con il sistema delle norme costituzionali riguardante la Corte dei conti, in particolare con l'articolo 135 della Costituzione.

La Commissione, infine, esprime un parere di nulla osta sugli altri subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000.

su ulteriori emendamenti

Roma, 8 luglio 2003

La Commissione, esaminati gli emendamenti 2.2 (ulteriore nuovo testo) e gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge n. 1296

6 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta alle seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente comma: «*I*-bis. Per le finalità di cui alle lettere *e*) e *h*) è autorizzata la spesa massima di 5.784.318 euro per l'anno 2003 e di 11.568.635 euro a decorrere dall'anno 2004, a cui si provvede con i risparmi derivanti dalle norme di attuazione delle lettere *a*) e *b*).»;

b) sostituire l'articolo 14 con il seguente: «1. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola della magistratura, di cui all'articolo 3, lettera *a*), è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per l'anno 2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 60.219 euro per l'anno 2003 e 120.438 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato direttivo di cui all'articolo 3, lettera *c*).

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa massima di 244.850 euro per l'anno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 8.522 euro per l'anno 2003 e 17.044 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera *a*), 236.328 euro per l'anno 2003, e 472.656 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi alla lettera *f*).

3. Dalle disposizioni di cui all'articolo 8, lettera *b*), non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Per gli oneri connessi alle spese di allestimento degli uffici giudiziari da istituire ai sensi dell'articolo 8, lettere *e*) ed *h*), è autorizzata la spesa massima di 816.000 euro, a decorrere dall'anno 2003.

5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 6, è autorizzata la spesa massima di 9.422 euro per l'anno 2003 e 18.843 euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Per le finalità di cui all'articolo 13 la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l'anno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

7. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 5.686.388 euro per l'anno 2003 e 10.207.301 euro, a decorrere dall'anno 2004, si provvede:

a) quanto a 5.257.546 euro, per l'anno 2003, e 9.421.091 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 428.842 euro, per l'anno 2003, e a 786.210 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(Estensore: FERRARA)

su emendamenti

19 febbraio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera l)), 3.50, 8.30, 8.31, 8.32, 8.67, 1.37 e 8.0.1, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera c)), 3.12, 3.16, 3.36, 3.42, 3.46, 4.35, 4.51, 4.193, 4.195, 8.73, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.28, 8.29, 8.39, 8.42, 8.43, 8.74 (nuovo testo), 8.68, 10.4, 10.6, 10.7, 10.17, 1.13, 3.2, 3.4, 3.5, 3.11, 3.13, 3.33, 3.34, 13.4, 2.2, 3.7, 8.0.100, 8.0.101, 8.0.102, 8.0.103, 8.0.104, 8.0.105 e 8.0.106, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1296

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

**DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO**

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l'accesso **alla carriera in magistratura ordinaria e stabilire l'accesso alle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione anche mediante concorso;**

b) razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari;

d) **regolare il passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa;**

e) **stabilire la temporaneità degli incarichi direttivi;**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

**DELEGA AL GOVERNO PER LA
RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO**

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. *Identico:*

a) modificare la disciplina per l'accesso **in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;**

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, **nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;**

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, **nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;**

soppressa

soppressa

d) **riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;**

e) **modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 7, uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2 divengono efficaci dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui ai medesimi commi con le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi entro cui occorre provvedere.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni, **nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio.**

2. **Proposta di stralcio.**

2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8-bis.

3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al **comma 1** divengono efficaci dal **centottantesimo** giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i **centoventi** giorni successivi alla scadenza **del termine** di cui al **comma 1**, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio **della delega** di cui al **medesimo comma** con le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi entro cui occorre provvedere, **prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.**

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e **2-bis** sono trasmessi al Senato della Re-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un **motivato** parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

6. Entro due anni dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, con la procedura di cui al comma 5.

Art. 2.

*(Concorsi per uditore giudiziario
e per le funzioni di legittimità)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) **prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi soltanto coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero l'idoneità in qualsiasi concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza ovvero abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;**

b) **prevedere che annualmente, per la metà dei posti resisi disponibili, sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno dieci anni nell'esercizio delle funzioni, sta-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di **sessanta** giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

6. **Il Governo**, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di **acquisto di** efficacia di ciascuno dei decreti legislativi **emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2-bis**, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei **principi e dei criteri direttivi** di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e **8-bis**.

Art. 2.

*(Concorsi per uditore giudiziario.
Disciplina della progressione economica
e delle funzioni dei magistrati. Competenze
dei dirigenti amministrativi
degli uffici giudiziari)*

1. *Identico:*

soppressa

soppressa

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

bilendo altresì le modalità del concorso e disponendo che la composizione della commissione esaminatrice sia per due terzi costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e per un terzo da professori ordinari universitari ovvero da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato o da avvocati con anzianità professionale di almeno venti anni. La presidenza della commissione è assunta dal Primo Presidente della Corte di cassazione o da un Presidente di Sezione da lui delegato, ovvero da un Avvocato generale presso la stessa Corte;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito un concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all'atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;

2) che il concorso sia articolato in distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse, in relazione alla specificità della funzione prescelta;

3) che le commissioni di concorso siano distinte, eventualmente con un unico presidente, disciplinandone la composizione e le modalità di nomina dei componenti;

b) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; prevedere che il

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito;

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che:

1) la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123-ter, comma 1, dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto, mediante sorteggio effettuato nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso;

2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

3) il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte;

d) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;

2) funzioni requirenti di primo grado;

3) funzioni giudicanti di secondo grado;

4) funzioni requirenti di secondo grado;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cfr. in diversa formulazione l'articolo 5.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;

6) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;

7) funzioni direttive di primo grado;

8) funzioni direttive di secondo grado;

9) funzioni giudicanti di legittimità;

10) funzioni requirenti di legittimità;

11) funzioni direttive di legittimità;

12) funzioni direttive superiori di legittimità;

e) prevedere:

1) che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che, dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;

2) che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;

3) le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione;

f)

1) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

2) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 1);

3) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera i), numero 6), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

4) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

5) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 4);

6) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata lettera i), numero 5), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

7) prevedere che i corsi di cui ai numeri 1) e 4) debbano essere espletati esclusivamente in occasione del primo passaggio a funzioni diverse;

8) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

8) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

10) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

h) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

i)

1) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;

2) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;

3) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;

4) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;

5) prevedere, ai fini di cui al numero 2), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni giudicanti, costituita da tre magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6) prevedere, ai fini di cui al numero 4), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

8) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;

8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

9) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;

10) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

10.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

11) prevedere, ai fini di cui al numero 8), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

12) prevedere, ai fini di cui al numero 10), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

13) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui ab-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

biano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

14) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;

15) prevedere l'istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

16) prevedere che i posti di cui ai numeri precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di cui ai numeri precedenti, e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso; che i posti di cui al numero 13) messi a concorso e non coperti vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire ai sensi del numero 14) e viceversa;

l) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cfr. in diversa formulazione l'articolo 6, comma 1, lettera a).

cfr. in diversa formulazione l'articolo 6, comma 1, lettera b).

cfr. in diversa formulazione l'articolo 6, comma 1, lettera c).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella valutazione della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa e in un successivo colloquio;

2) il conferimento degli incarichi semi direttivi sia preceduto da una valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica l'esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera h), e gli incarichi semidirettivi abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di anni due;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive e semidirettive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con rias-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sorbimento del posto alle successive vacanze;

6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requisiti direttive di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino le funzioni requisiti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; prevedere che la commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio superiore della magistratura che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;

m) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *i)* e *l)* siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

o) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

II. seconda classe: da sei mesi a due anni;

III. terza classe: da due a cinque anni;

IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;

V. quinta classe: da tredici a venti anni;

VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;

VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alla lettera *i)*, numeri 8.2) e 10.2), conseguono la quinta classe stipendiale;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *i)*, numero 13), conseguono la sesta classe stipendiale;

p) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un pe-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

riodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio;

q)

1) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) assegnare al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo ed attribuirgli l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; prevedere che il magistrato capo del-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) abrogare le norme incompatibili con quanto previsto nel decreto legislativo da adottarsi.

Art. 3.

(Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale dei magistrati)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione presso la Corte di cassazione di una Scuola della magistratura, struttura didattica stabilmente preposta all'organizzazione delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati, che si avvalga delle esperienze e delle professionalità dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, anche ai fini della progressione in carriera;

b) prevedere che la Scuola della magistratura sia fornita di autonomia organizzativa ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia ovvero comandato da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; prevedere che, nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

soppressa

cfr. in diversa formulazione l'articolo 1, comma 4.

Art. 3.

(Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati)

1. *Identico:*

***a*) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:**

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia **giuridica**, organizzativa e **funzionale** ed utilizzi personale dell'organico del Ministero

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

altre amministrazioni con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola della magistratura sia diretta da un Comitato direttivo composto da due magistrati designati dal Primo Presidente della Corte di cassazione tra i magistrati della Corte di cassazione, sentito il Procuratore Generale, e da tre componenti, scelti tra avvocati con non meno di venti anni di esercizio della professione, e magistrati con non meno di venti anni di servizio, nominati dal Consiglio superiore della magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia, per quattro anni, nell'ambito di tutti i quali è eletto un presidente;

d) prevedere che nella programmazione dell'attività didattica, il Comitato direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

e) prevedere, presso la Scuola, la programmazione annuale di corsi per magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali per la partecipazione ad essi da parte degli interessati;

f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta dell'interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata;

g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

soppressa

cfr. in diversa formulazione la lettera l)

soppressa

cfr. in diversa formulazione la lettera n)

soppressa

soppressa

cfr. in diversa formulazione la lettera o)

soppressa

cfr. in diversa formulazione la lettera p)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura concernenti la progressione in carriera dei magistrati, nonché i tramutamenti ed i conferimenti di incarichi direttivi e semi-direttivi;

h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato al corso di cui alla lettera e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;

i) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo non superiore ai sei anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soppressa

cfr. in diversa formulazione la lettera q)

soppressa

cfr. in diversa formulazione la lettera r)

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari;

e) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari ed altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari siano seguiti da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cfr. in diversa formulazione la lettera c)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla base di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso del tirocinio;

i) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a sei mesi, e che in caso di ulteriore valutazione negativa l'uditore possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un ufficio della pubblica amministrazione, anche in soprannumero, da assorbire con successive vacanze;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cfr. in diversa formulazione la lettera d)

cfr. in diversa formulazione la lettera f)

cfr. in diversa formulazione la lettera g)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sessione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere il diritto del magistrato a partecipare, a sua richiesta e se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare soltanto la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato secondo la tipologia

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cfr. in diversa formulazione la lettera h)

cfr. in diversa formulazione la lettera i)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che il parere di cui alla lettera *p)* abbia validità per un periodo non superiore a sei anni;

s) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dai pareri di cui alla lettera *p)*; prevedere che tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *o)*, della presente legge;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

*(Riforma dei consigli giudiziari
ed istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio della professione che siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il Primo Presidente ed il Procuratore generale della medesima Corte;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal Primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comuni-
chi al Consiglio superiore della magi-
stratura l'elenco di coloro i quali, per ini-
doneità, non devono essere esentati dalle
valutazioni periodiche di professionalità.**

Art. 4.

*(Riforma dei consigli giudiziari
ed istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione)*

1. *Identico:*

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità in servizio presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo **venti** anni di esercizio della professione che siano iscritti **da almeno cinque anni** nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere *n)*, *o)*, *r)* ed *s)* per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e da quattro componenti non togati di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggior estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere *o)*, *p)*, *s)* e *t)* per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello **nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari** siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *m)*, da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro **membri** non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, **eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;**

g) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *m)*, da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, **eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

g) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alla lettera f), riservandosi un posto per un componente designato dal consiglio regionale;

h) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale siano eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio;

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente ed il procuratore generale della corte d'appello;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per la nomina dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

soppressa

i) identica;

l) prevedere che i componenti nominati dal consiglio regionale non possano svolgere, o aver svolto nei cinque anni precedenti, la professione di avvocato nell'ambito del distretto;

m) identica;

n) identica;

o) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

p) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti;

p) prevedere che dei **due** componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di carriera non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite, oltre quelle già previste, le seguenti competenze:

1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, in occasione della progressione in carriera e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti **nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;**

q) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di carriera non inferiore a venti anni;

r) *identica;*

s) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera *r*), numero 1);

t) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera *r*), numeri 4) e 5).

Art. 5.

(Passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), il Governo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

t) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera *s*), numero 1);

u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera *s*), numeri 4) e 5);

***v*) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera *s*), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.**

Soppresso

cfr. in diversa formulazione l'articolo 2, comma 1, lettera f)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'idoneità a concorrere per il conferimento di un ufficio inerente l'esercizio di una funzione diversa da quella allo stato svolta si consegua previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della magistratura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, e con applicazione di quanto previsto dalla lettera *f)* del comma 1 del medesimo articolo;

b) prevedere che siano legittimati a concorrere per il conferimento di un ufficio inerente l'esercizio di una funzione diversa da quella svolta soltanto i magistrati in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato a conclusione del corso di qualificazione professionale di cui alla lettera *a)* e conclusosi non oltre tre anni prima della data di presentazione della domanda;

c) prevedere che l'idoneità conseguita ai sensi della lettera *a)* abbia validità per un periodo non superiore ai tre anni;

d) prevedere che l'esercizio di una funzione diversa da quella precedentemente svolta avvenga necessariamente in un ufficio appartenente ad un diverso distretto, con esclusione di quello di cui all'articolo 11, comma 1, del codice di procedura penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi della lettera *b)* devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri;

d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica presso il tribunale;

e) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;

f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a)*, acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la Corte di cassazione;

g) prevedere l'attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione:

1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preli-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cfr. in diversa formulazione l'articolo 12.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

minari, fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-bis del codice di procedura penale;

2) nei casi di accertata e grave violazione di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali;

3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure e dei provvedimenti in materia di coordinamento nell'ipotesi di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari.

Art. 6.

(Modifiche all'organico della Corte di cassazione e alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

(Temporaneità degli incarichi direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la temporaneità degli uffici direttivi per una durata non superiore ad anni quattro, con possibilità di rinnovo dell'incarico per ulteriori due anni e con esclusione degli incarichi direttivi svolti presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la stessa Corte, nonché presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche;

b) prevedere che alla scadenza del termine di cui alla lettera a) il magistrato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c), dopo almeno otto anni di servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, possano essere nominati a posti vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 13), in seguito a valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa previa acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un'anzianità non inferiore a quindici anni;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole «di appello e».

Soppresso

cfr. in diversa formulazione l'articolo 2, comma 1, lettera 1), numero 3).

cfr. in diversa formulazione l'articolo 2, comma 1, lettera 1), numero 4).

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

che abbia esercitato funzioni direttive possa concorrere per il conferimento di un ufficio direttivo presso un diverso distretto;

c) prevedere che, alla scadenza del termine di cui alla lettera a), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riasorbimento del posto alle successive vacanze.

Art. 7.

(Norme in materia disciplinare)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cfr. in diversa formulazione l'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 5).

Art. 7.

*(Norme in materia disciplinare **nonché in tema di situazioni di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio**)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che ne compromettano la credibilità o il prestigio;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) salvo quanto stabilito dal numero 10), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inexcusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inexcusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'ado-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

6) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e);

7) l'adozione di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia contenuto creativo;

10) fermo quanto previsto dai numeri 3) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di valutazione del fatto e delle prove;

d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trat-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tenere rapporti di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extra-giudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) l'iscrizione o l'adesione a partiti politici comunque gli stessi siano organizzati, ivi inclusi movimenti o associazioni o enti che perseguono finalità politiche o svolgono attività di tale natura, nonché la partecipazione a loro attività o iniziative di carattere interno ovvero ad ogni altra che non abbia carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico;

7) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria, anche sotto il profilo dell'indipendenza, dell'imparzialità e della terzietà;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pro-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l'ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell'anzianità;

4) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non possa essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione semi direttiva sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) le sanzioni di cui ai numeri 3) e 6) siano eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano il-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2), primo periodo, della lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

11) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico di-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rettivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) sia rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d)*, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) integrare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 8.

*(Revisione delle circoscrizioni territoriali
degli uffici giudiziari)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo, al fine di razionalizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire i confini dei distretti delle Corti d'appello, dei circondari dei tribunali e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

secondo le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto compatibili; prevedere altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; prevedere infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l'intervento sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato.

Art. 8.

*(Revisione delle circoscrizioni territoriali
degli uffici giudiziari)****Proposta di stralcio***

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice di pace;

b) istituire, ove necessario, nuove Corti d'appello, nuovi tribunali ovvero nuovi uffici del giudice di pace, attraverso la fusione totale o parziale del territorio ricompreso negli attuali distretti, circondari o circoscrizioni territoriali e dei relativi uffici, ovvero la sottrazione di parte del territorio di due o più distretti, circondari o circoscrizioni territoriali limitrofi, ovvero mediante l'accorpamento di una o più Corti d'appello, e l'accorpamento o la soppressione di tribunali o uffici del giudice di pace già esistenti;

c) tenere conto, ai fini indicati alla lettera *b)*, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

d) finalizzare gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari;

e) prevedere, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392, e delle altre norme di edilizia giudiziaria, la possibilità, con decreto del Ministro della giustizia, di dislocare immobili dell'ufficio giudiziario al di fuori del distretto, circondario ovvero circoscrizione territoriale;

h) prevedere, limitatamente ai tribunali il cui circondario è stato oggetto di revisione da parte del decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491, la possibilità di istituire, nel medesimo comune, più uffici di tribunale, ciascuno con esclusiva competenza per una parte del territorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8-bis.

*(Istituzione in via sperimentale
dell'ufficio del giudice)*

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2-bis, il Governo si

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all'udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all'espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incumbenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l'attività dell'ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

c) prevedere che l'organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;

d) prevedere che l'assegnazione degli ausiliari avvenga, per la Corte di cassazione, in ragione di un'unità per ogni presidente di sezione e di un'unità ogni due consiglieri di cassazione; prevedere che la restante parte degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d'appello e che l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) prevedere che l'ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera *d)* sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell'ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l'incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta, per la Corte di cassazione, dal primo presidente della stessa e, per gli altri uffici giudiziari, dai presidenti di corte d'appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che il primo presidente della Corte di cassazione possa delegare tali funzioni ad altro magistrato membro del Consiglio direttivo della Corte e che i presidenti di corte d'appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 105/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

i) prevedere che il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti delle corti d'appello provvedano, mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l'assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

giorni dalla pubblicazione dell'avviso; il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti delle corti d'appello deliberranno quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall'interessato al momento della presentazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l'aver eventualmente svolto la pratica forense o frequentato una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

l) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera *i)*, numero 6), nonché costituisca titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

m) prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera *g)*, anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità oltre la prima volta, all'orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all'altro con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera *g)*, al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell'attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

n) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro dell'obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

o) prevedere che i contratti di cui alla lettera *g)* contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all'anzianità per l'intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno.

3. La somma derivante dal gettito dell'imposta di cui al comma 2, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 entrano in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Disciplina transitoria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 4, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998/1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera f) e dai numeri 8.2), 10.2) e 13) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo 3;

c) prevedere che i magistrati, in servizio alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, possano richiedere entro un anno dalla predetta data, nei limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura;

d) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c) possano partecipare al concorso di cui ai numeri 2) e 4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, anche in assenza del requisito di esercizio per almeno cinque anni delle diverse funzioni;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 8.2) e 10.2) della lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che le norme di cui al numero 13) della lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;

g) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere *e)* e *f)* continuino ad applicarsi le norme in vigore anteriormente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 2 per il conferimento delle funzioni di appello e di quelle di legittimità, nonché per il conferimento degli uffici semi direttivi e direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12). Le assegnazioni sono disposte nell'ambito delle quote previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, numeri 7), 9) e 14). È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;

h) prevedere che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, esercitano funzioni direttive mantengano le loro funzioni sino al compimento del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, numero 3) e, nel caso abbiano raggiunto il detto termine, per l'ulteriore

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

periodo di due anni decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

***i)* prevedere che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, esercitano funzioni semi direttive requiranti mantengano le loro funzioni per due anni dalla predetta data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;**

***l)* prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi per un ulteriore biennio; prevedere che coloro i quali, alla medesima data, non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completino e possano permanere nell'incarico per un ulteriore biennio;**

***m)* prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 6 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:**

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di le-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II

MODIFICHE ALLE NORME PER IL CONFERIMENTO E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ

Art. 9.

(Conferimento delle funzioni di legittimità)

1. Il conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale è disposto, nei limiti dei posti disponibili e pubblicati, dal Consiglio superiore della magistratura previo parere della Commissione speciale di cui all'articolo 10. È fatta salva la riserva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), a decorrere dall'anno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della relativa delega.

2. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla pubblicazione dei posti vacanti presso la Corte di cassazione, distinguendo quelli delle sezioni civili da quelli delle sezioni penali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

n) prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 6 per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *m*).

CAPO II

MODIFICA DELLA DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLE FUNZIONI PRESSO ORGANI DI GIURISDIZIONE SUPERIORE AMMINISTRATIVA

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(Commissione speciale per le funzioni di legittimità)

1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituita la Commissione speciale per le funzioni di legittimità, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da due magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione, uno che esercita tali funzioni presso la Procura generale della Corte di cassazione, nonché due professori universitari di ruolo di prima fascia.

3. I componenti della Commissione sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia.

4. Nell'ambito della Commissione è eletto il Presidente. Le funzioni di Segretario sono assunte dal più giovane in età.

5. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

6. Ai componenti della Commissione compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute a carico del bilancio del Consiglio superiore della magistratura, che provvede, con propria determinazione, a quantificarne l'ammontare nel limite massimo della misura del gettone spettante ai componenti per le sedute plenarie.

Art. 11.

(Valutazione da parte della Commissione)

1. La Commissione procede all'esame delle specifiche attitudini degli aspiranti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

all'esercizio delle funzioni di legittimità, a tale fine valutando l'attività svolta negli ultimi cinque anni, la qualità del lavoro svolto, il rispetto dei doveri inerenti all'ufficio ed alle funzioni, esaminando i provvedimenti redatti, i dati statistici ed ogni altro fatto o elemento concernente l'attività professionale e scientifica.

2. In esito alle verifiche operate ai sensi del comma 1, la Commissione esprime un parere in merito all'attitudine all'esercizio di funzioni di legittimità, che è comunicato all'interessato, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e inserito nel fascicolo personale.

Art. 12.

*(Modifiche all'organico della
Corte di cassazione)*

1. L'organico dei magistrati della Corte di cassazione è modificato secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Quindici posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione, nonché tutti i posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione, sono soppressi; in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici.

3. Quindici posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione sono soppressi e, in loro vece, sono istituiti altrettanti posti di magistrato di tribunale destinato alla Corte di cassazione. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, da ultimo sostituita dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

cfr. in diversa formulazione l'articolo 6.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. L'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«**Art. 115. - (Magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1.** Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo».

5. L'articolo 116 del citato regio decreto n. 12 del 1941, è abrogato.

6. All'articolo 117, comma 1, del regio decreto n. 12 del 1941, sono soppresse le parole: «di appello e».

7. Ai posti soppressi presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale sono trattenuti i magistrati in servizio. Il Consiglio superiore della magistratura dispone il conferimento ad essi delle funzioni di legittimità mediante inquadramento nei posti di cui al comma 2, previo accertamento del possesso della necessaria idoneità precedentemente conseguita e purché siano state svolte, nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza, nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio presso la Corte.

8. Ai posti soppressi di cui al comma 3 sono trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 7.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Modifica della disciplina per l'accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a modificare i numeri 1) e 3) del primo comma dell'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, stabilendo che i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato siano conferiti:

a) in ragione di un quarto, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, della citata legge n. 186 del 1982, previo parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della medesima legge, nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive qualifiche; il parere è reso in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati, nonché dell'anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 186 del 1982, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

b) in ragione della metà, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teo-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali con la qualifica di consigliere; in tale quota riservata non possono essere nominati altri candidati, salva l'applicazione dell'articolo 20 della citata legge n. 186 del 1982 per i posti eventualmente rimasti vacanti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'accesso alle funzioni giudiziarie superiori presso la Corte dei conti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i magistrati della Corte dei conti si distinguano, secondo le funzioni, in: presidente, procuratore generale, presidente di sezione e procuratori

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

regionali, consiglieri delle sezioni centrali e vice procuratori generali, consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali, primi referendari, referendari;

b) prevedere che le promozioni a consigliere delle sezioni centrali di controllo ovvero delle sezioni regionali o a vice procuratore regionale siano conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere che nell'ambito della Corte dei conti le funzioni superiori giudiziarie e di controllo siano esercitate dai magistrati in servizio presso le sezioni riunite, le sezioni giurisdizionali centrali di appello, la procura generale, la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, la procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana;

d) prevedere che la disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continui ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al presente comma;

e) prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici, per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle sezioni giurisdizionali centrali e di vice procuratore generale, possano partecipare:

1) i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti con almeno un anno di anzianità, nonché i magistrati delle sezioni centrali di controllo;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità;

3) i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;

4) i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza;

f) prevedere che le promozioni alle qualifiche di cui alla lettera a) siano disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promovibilità del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

g) prevedere che con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza della Corte dei conti, siano stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso di cui alla lettera e);

h) apportare alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, le modifiche derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma;

i) prevedere che i magistrati della Corte dei conti, in servizio alla data di acquisto di efficacia del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al presente comma, mantengano l'idoneità all'esercizio delle funzioni superiori;

l) prevedere che i magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di ac-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quisto di efficacia del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega di cui al presente comma, disponibili allo svolgimento delle funzioni giudiziarie superiori, possano farne istanza al consiglio di presidenza che formerà un apposito elenco; prevedere che i relativi posti di funzione che si rendano disponibili vengano assegnati a seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli iscritti all'elenco; prevedere che, esaurito il predetto elenco, i posti di funzione che si rendano disponibili vengano conferiti per il 50 per cento ai consiglieri delle sezioni centrali di controllo, delle sezioni regionali ed ai vice procuratori regionali che ne facciano richiesta e, per il restante 50 per cento, ai vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla lettera e);

m) prevedere che dall'attuazione della delega di cui al presente comma non possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la riduzione, nella dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, del numero di posti che si renda necessario, determinato con decreto del presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza.

3. Ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 13.

(Indennità di trasferta)

1. Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa procura generale compete, **per ciò solo**, l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 12.716.278,00 per l'anno 2002 e in euro 8.556.462,00 a decorrere dall'anno 2003, si provvede:

a) quanto a euro 8.263.310,00 per l'anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INDENNITÀ DI TRASFERTA,
FINANZIARIE E PER L'EMANAZIONE
DI UN TESTO UNICO**

Art. 11.

(Indennità di trasferta)

1. Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, **ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di Roma.**

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per l'anno 2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 60.219 euro per l'anno 2003 e 120.438 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l).

2. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa massima di 244.850

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 4.024.126,00 per l'anno 2002 e a euro 7.770.252,00 a decorrere dall'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

c) quanto a euro 428.842,00 per l'anno 2002 e a euro 786.210,00 a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata nella tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

euro per l'anno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 8.522 euro per l'anno 2003 e 17.044 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 4, 236.328 euro per l'anno 2003 e 472.656 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi alle lettere f) e g) del medesimo comma.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11 la spesa prevista è determinata in 2.096.840 euro per l'anno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 4.860.966 euro per l'anno 2003 e a 9.372.458 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. *Identico.*

Art. 13.

(*Testo unico*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 1050

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARINI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita la Scuola nazionale della magistratura, quale Scuola superiore per la formazione dei magistrati, di seguito denominata «Scuola».

2. La Scuola è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Essa è soggetta alle regole di bilancio e di rendiconto previste dalla legislazione vigente.

3. La dotazione economica annuale della Scuola è iscritta in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

4. L'attività di formazione professionale della Scuola è esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi definiti annualmente dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2.

1. Sono compiti primari della Scuola:

a) organizzare e gestire il tirocinio degli aspiranti uditori giudiziari;

b) curare l'aggiornamento e la formazione professionale dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

c) contribuire alla formazione di magistrati stranieri o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

d) organizzare incontri di studio e ricerche, o comunque promuovere iniziative culturali su argomenti giuridici e sull'organizzazione di sistemi e di uffici giudiziari.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate della Scuola:

a) la dotazione annuale di cui all'articolo 1, comma 3, ed eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate a carico del bilancio dello Stato;

b) eventuali somme ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della giustizia per l'espletamento di compiti di interesse dell'istituzione richiedente;

c) donazioni o legati fatti a suo favore;

d) gli utili derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;

e) ogni altra risorsa ad essa attribuita dalla legge o da atto avente forza di legge.

Art. 4.

1. Costituiscono uscite della Scuola:

a) le spese necessarie al suo funzionamento;

b) le remunerazioni, le borse di studio od i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari;

c) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di istituto;

d) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari.

Art. 5.

1. La Scuola è articolata in due sezioni.

2. La prima sezione della Scuola si occupa dei compiti elencati alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 2, nonché della formazione complementare degli uditori giudiziari ai sensi dell'articolo 18, comma 8.

3. La seconda sezione della Scuola si occupa del tirocinio ai sensi della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 6.

1. Sono organi della Scuola:

- a*) il consiglio scientifico;
- b*) il consiglio di amministrazione;
- c*) il direttore;
- d*) il direttore del tirocinio;
- e*) i comitati di gestione di ciascuna sezione di cui all'articolo 5;
- f*) il servizio di segreteria di ciascuna sezione.

Art. 7.

1. Il consiglio scientifico svolge le seguenti funzioni:

- a*) predispone il piano annuale delle attività teorico-pratiche e le relative modalità di esecuzione, nel quadro degli indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- b*) redige il regolamento interno e approva le eventuali modifiche;
- c*) nomina i componenti dei comitati di gestione delle due sezioni della Scuola;
- d*) approva la relazione annuale sulle attività della Scuola e la trasmette al Consiglio superiore della magistratura con le sue eventuali osservazioni;
- e*) delibera su ogni questione attinente al funzionamento della Scuola, che non sia di competenza di altri organismi o che sia ad essa sottoposta dal direttore o dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 8.

1. Il consiglio scientifico opera presso la sezione di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, ed è costituito da:

- a*) il direttore della Scuola, che lo presiede;
- b*) il vicedirettore;
- c*) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati;
- d*) tre magistrati ordinari, di cui uno dell'ufficio del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione;
- e*) due professori ordinari di università in materie civilistiche;
- f*) due avvocati patrocinanti in Cassazione, con almeno dieci anni di esercizio;
- g*) un rappresentante del Ministero della giustizia.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, fra i magistrati in servizio od in quiescenza da non più di due anni.

3. I professori di cui al comma 1, lettera *e*), sono designati da un apposito collegio formato da tutti i presidi delle facoltà di giurisprudenza.

4. Gli avvocati di cui al comma 1, lettera *f*), sono designati dal Consiglio nazionale forense.

5. L'incarico di componente del consiglio scientifico dura quattro anni e non può essere rinnovato.

6. I componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui al comma 1, lettera *c*), cessano dall'incarico con la scadenza del Consiglio dal quale sono stati nominati.

7. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni volta che il direttore della Scuola lo convochi ovvero ne facciano richiesta almeno cinque componenti.

8. Il consiglio scientifico delibera validamente con la presenza di almeno nove componenti. Le risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal direttore della Scuola.

Art. 9.

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) redige il bilancio annuale di previsione;
- b) presenta il rendiconto annuale;
- c) organizza la contabilità e controlla la sua tenuta;
- d) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dai regolamenti.

Art. 10.

1. Il consiglio di amministrazione opera presso la sezione di formazione permanente di cui all'articolo 5, comma 2, ed è costituito da:

- a) il direttore della Scuola, che lo presiede;
- b) il segretario;
- c) un rappresentante del Ministero della giustizia;
- d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria quando è convocato dal direttore della Scuola ovvero ne fanno richiesta almeno due componenti.

3. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal direttore della Scuola.

Art. 11.

1. Il direttore della Scuola:

- a) rappresenta la Scuola all'esterno a tutti gli effetti;
- b) dirige e coordina le attività della Scuola, indirizzandole ai fini ad essa assegnati, e compie tutto quanto è necessario per il loro perseguimento;
- c) sovrintende alla sezione di formazione permanente, di cui all'articolo 5, comma 2, e ne dirige il relativo comitato di gestione;
- d) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio scientifico e del consiglio di amministrazione;
- e) adotta le delibere d'urgenza, con riserva di ratifica se esse rientrano nella competenza di un altro organo;
- f) redige la relazione annuale sull'attività della Scuola, con l'ausilio, ove lo ritenga, dei comitati di gestione;
- g) esercita le competenze a lui eventualmente delegate dal consiglio scientifico o di amministrazione;
- h) si avvale del personale addetto alla scuola;
- i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 12.

1. Il direttore della Scuola è nominato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, fra i magistrati ordinari aventi qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione.

2. Il direttore è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e dura in carica quattro anni.

3. L'incarico di direttore può essere rinnovato per una sola volta e può essere revocato dal Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, nel caso di grave inosservanza degli indirizzi definiti

dallo stesso Consiglio ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Art. 13.

1. Il direttore del tirocinio opera presso la sezione addetta al tirocinio, di cui all'articolo 5, comma 3, ed ha funzione di vice direttore della Scuola.

2. Il direttore del tirocinio opera nella sezione di sua competenza con lo stesso grado di autonomia del direttore della Scuola.

3. Il direttore del tirocinio, nella qualità di vice direttore della Scuola, esercita le seguenti funzioni:

a) sostituisce il direttore nel caso di sua assenza od impedimento;

b) dirige la sezione preposta al tirocinio e compie quanto occorre al perseguimento dei fini ad essa assegnati;

c) partecipa alle attività del consiglio scientifico;

d) svolge i compiti corrispondenti a quelli assegnati al direttore della Scuola, in quanto applicabili alla sezione di sua competenza.

4. Al direttore del tirocinio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 14.

1. Presso ciascuna delle due sezioni di cui all'articolo 5 è costituito un comitato di gestione.

2. I comitati di gestione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

a) dare attuazione alle direttive didattico-scientifiche enunciate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio scientifico;

b) programmare, per quanto di rispettiva competenza, le sessioni di formazione e le attività di tirocinio, sia presso la Scuola sia presso gli uffici giudiziari e le altre sedi;

c) definire il contenuto analitico di ciascuna sessione o fase di tirocinio ed individuare i relativi docenti;

d) organizzare momenti di coordinamento fra i docenti e reperire ogni materiale utile al miglior funzionamento delle attività di formazione;

e) fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, informare i magistrati, ammettere i richiedenti;

f) offrire ogni sussidio didattico che si riveli utile e sperimentare formule didattiche, di intesa con il consiglio scientifico;

g) seguire costantemente lo svolgimento delle sessioni e presentare relazioni consuntive sull'esito di ciascuna di esse; seguire direttamente il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola, e, con le adeguate modalità, nelle fasi svolte all'esterno della stessa;

h) adempiere ogni altro compito ad essi affidato dal Consiglio superiore della magistratura o dal consiglio scientifico.

Art. 15.

1. Il comitato di gestione è composto da:

a) il direttore della rispettiva sezione, che lo presiede;

b) cinque magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo.

2. In seguito alla prima nomina effettuata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati di cui al comma 1, lettera *b)*, cessano dall'incarico uno dopo tre anni, due dopo quattro anni e due dopo cinque anni. L'individuazione del momento di cessazione di ciascuno dei magistrati, in caso di mancato accordo, è effettuata per sorteggio.

3. Dopo la prima nomina effettuata ai sensi del comma 2 l'incarico dura quattro anni. In nessun caso esso può essere rinnovato.

Art. 16.

1. Presso ogni sezione della Scuola, di cui all'articolo 5, è costituito un servizio di segreteria.

2. Il servizio di segreteria provvede:

a) al disbrigo degli affari, di rispettiva competenza, relativi al consiglio scientifico, al consiglio di amministrazione, al direttore ed al comitato di gestione;

b) a dare esecuzione ad ogni delibera concernente l'attività della rispettiva sezione;

c) a gestire l'archivio, le installazioni, la biblioteca e le altre dotazioni della sezione;

d) ad effettuare le ricerche ad esso demandate dal direttore di sezione;

e) ad assolvere ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge o dai regolamenti.

Art. 17.

1. Il servizio di segreteria è composto da:

a) un segretario, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria, con funzione di coordinamento dell'intero servizio, e con responsabilità della sezione di formazione permanente;

b) un vicesegretario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile della sezione addetta al tirocinio;

c) un assistente giudiziario per ciascuna sezione;

d) due coadiutori di cancelleria per ciascuna sezione;

e) quattro operatori amministrativi per ciascuna sezione;

f) quattro commessi giudiziari per ciascuna sezione.

2. Al reperimento del personale di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 19.

Art. 18.

1. Il tirocinio degli aspiranti uditori giudiziari effettuato ai sensi della presente legge ha una durata di due anni.

2. Il tirocinio di cui al comma 1 inizia il 16 settembre di ogni anno e si articola in quattro sessioni semestrali, svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari od altre sedi individuate nel programma di tirocinio.

3. Il tirocinio si conclude con un esame sostenuto davanti al consiglio scientifico.

4. Le modalità di svolgimento dell'esame sono stabilite nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 19.

5. Entro il termine di due mesi dalla data dell'esame, il candidato deve comunicare alla commissione d'esame la propria opzione per il ruolo della magistratura giudicante ovvero per il ruolo della magistratura inquirente.

6. L'opzione di cui al comma 5, se confermata al momento in cui si sostiene l'esame, risulta vincolante per lo svolgimento della carriera di magistrato.

7. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal consiglio scientifico, tenendo conto del tirocinio e dell'esito dell'esame, e reca l'indicazione dell'opzione vincolante di cui al comma 6.

8. Nei primi cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare ad almeno una sessione all'anno di formazione professionale, per essi predisposta dalla sezione di formazione permanente della Scuola, di cui all'articolo 5, comma 2.

9. Ulteriori disposizioni sul tirocinio di cui al presente articolo sono dettate dal Consiglio superiore della magistratura.

10. L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 19.

1. Il Ministro della giustizia adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, il relativo regolamento di attuazione che prevede, in particolare, le norme regolamentari attinenti lo stato giuridico del personale della scuola, le procedure amministrative, la contabilità ed il bilancio.

Art. 20.

1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - (*Concorso per uditore giudiziario*). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi, in numero triplo rispetto ai posti da coprire, i candidati che conseguano il maggiore punteggio sulla base del voto del diploma di laurea e del voto conseguito nell'esame di abilitazione sostenuto presso la Scuola nazionale della magistratura.

2. Al fine di procedere alla selezione per l'ammissione alle prove scritte il punteggio si calcola in proporzione al voto conseguito nel diploma di laurea e al voto conseguito nell'esame di abilitazione.

3. L'eventuale lode del diploma di laurea è valutata due punti. È, comunque, ammesso a sostenere le prove scritte un numero maggiore di candidati rispetto al triplo dei posti messi a concorso se si verificano situazioni di parità di punteggio con l'ultimo dei candidati utilmente collocato in graduatoria.

4. La valutazione è effettuata dal Ministero della giustizia. L'esame per gli ammessi consiste in tre prove scritte di contenuto teorico-pratico sulle seguenti materie:

a) diritto civile, diritto romano e procedura civile;

b) diritto penale e procedura penale;
c) diritto amministrativo.

5. La prova orale verte sulle materie previste per le prove scritte nonché sul diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto del lavoro, legislazione sociale e normativa comunitaria.

6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati ammessi alla prova orale e che la superino con un punteggio non inferiore a 6/10; i candidati sono classificati e dichiarati vincitori sulla base del punteggio ottenuto».

Art. 21.

1. L'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - (*Requisiti per l'ammissione al concorso*). - 1. Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale della magistratura e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 e dalle altre leggi vigenti.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, a giudizio insindacabile del Consiglio superiore della magistratura, di moralità incensurabile».

Art. 22.

1. Gli uditori giudiziari, dichiarati vincitori di concorso, devono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni presso i tribunali; in tale periodo, essi non possono essere destinati a svolgere funzioni giurisdizionali autonome.

DISEGNO DI LEGGE N. 1226

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FASSONE ED ALTRI

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di seguito denominato «ordinamento giudiziario», e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura abbia accertato la sussistenza di specifiche attitudini alla nuova funzione. Il giudizio è formulato su parere del Consiglio giudiziario, il quale può acquisire le valutazioni del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

2-bis. L'immissione nelle nuove funzioni, anche se conseguente a promozione, deve essere preceduta da appositi periodi di formazione, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura. La partecipazione a tali periodi di formazione non è richiesta se l'interessato ha svolto, negli ultimi otto anni, funzioni corrispondenti a quelle richieste».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - *(Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate)* - 1. Gli accertamenti e la partecipazione a periodi di formazione, previsti dal comma 2-bis dell'articolo

190, sono disposti altresì quando il magistrato chiede di essere destinato, anche nell'ambito della stessa sede, a funzioni specializzate, quali la magistratura minorile, di sorveglianza, del lavoro, ed eventuali altre, definite tali dal Consiglio superiore della magistratura.»

Art. 3.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario sono inseriti i seguenti:

«Il magistrato che chiede di essere assegnato da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, o viceversa, non può essere destinato, rispettivamente, a funzioni giudicanti o requirenti di primo grado nell'ambito dello stesso circondario, nè a quelle di componente della corte d'appello o della procura generale del distretto. Egli non può tornare a svolgere le nuove funzioni nell'ambito del circondario di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

Ogni domanda di trasferimento che comporti il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o da queste a quelle, può essere presentata solamente previo decorso di almeno cinque anni nelle funzioni in precedenza esercitate».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario è inserito il seguente:

«Art. 194-bis. - *(Incentivi alla mobilità)* - 1. Il Consiglio superiore della magistratura definisce ed applica criteri atti ad incentivare la pluralità delle esperienze professionali ed a valorizzarla in occasione di trasferimenti e di promozioni».

Art. 5.

1. All'articolo 121 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nel corso del tirocinio, e anteriormente alla scelta della sede di esercizio delle prime

funzioni, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Consiglio giudiziario, dichiara l'idoneità dell'uditore all'esercizio della funzione giudicante o requirente o di entrambe. L'eventuale giudizio di inidoneità ad una funzione rende inammissibile la domanda all'esercizio della medesima».

DISEGNO DI LEGGE N. 1258

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSSIGA

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di ruoli, funzioni e carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, nel rispetto dei seguenti principi e interi direttivi:

a) prevedere che l'accesso alle professioni di giudice e pubblico ministero avvenga mediante concorsi separati, da esplicarsi in modo da garantire una selezione attitudinale e professionale in relazione alle specifiche esigenze delle funzioni da svolgere;

b) prevedere che il 90 per cento delle vacanze annuali nel ruolo dei giudici sia coperto con concorsi basati su prove scritte ed orali riservate ai laureati in giurisprudenza in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

c) prevedere che il 90 per cento delle vacanze annuali nel ruolo dei pubblici ministeri sia coperto con concorsi basati su prove scritte ed orali riservate ai laureati in giurisprudenza in possesso del diploma di specializzazione di cui alla lettera *b)*;

d) prevedere che il 10 per cento delle vacanze annuali nel ruolo dei giudici sia coperto con concorsi riservati ad avvocati con almeno cinque anni di effettiva pratica forense. Tali concorsi dovranno basarsi su prove scritte ed orali di carattere prevalentemente pratico. I posti che eventualmente non dovessero coprirsi con questi concorsi verranno coperti con gli idonei in eccedenza dei concorsi di cui alla lettera *b)*;

e) prevedere che il 10 per cento delle vacanze annuali nel ruolo dei pubblici ministeri sia coperto con concorsi riservati ad avvocati con almeno cinque anni di effettiva pratica forense ed ai componenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza con almeno cinque anni di esperienza nelle funzioni di polizia giudiziaria. I posti che eventualmente non dovessero coprirsi con questi concorsi verranno coperti con gli idonei in eccedenza dei concorsi di cui alla lettera *c)*;

f) prevedere che gli uditori reclutati con i concorsi di cui alle lettere *b)* e *c)* svolgano un periodo di formazione professionale, prevalentemente pratica, organizzato dalla Scuola superiore delle professioni legali, della durata minima di due anni;

g) prevedere che le varie esperienze formative seguite nel corso del periodo di formazione vengano valutate anche con riferimento alle attitudini a svolgere le funzioni peculiari per le quali i candidati sono stati reclutati;

h) prevedere che al termine del periodo di formazione iniziale gli uditori vengano scelti sia sulla base di esami scritti ed orali di tipo pratico sia tenendo conto delle valutazioni ottenute nel corso delle varie fasi del periodo di formazione;

i) prevedere che gli uditori reclutati con i concorsi di cui alle lettere *d)* ed *e)* svolgano un periodo di formazione non inferiore ai sei mesi e che al termine vengano valutati con modalità simili a quelle indicate alla lettera *h)*;

l) prevedere che nel caso i pubblici ministeri dopo cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano passare al ruolo di giudici possano farlo con il concorso previsto alla lettera *d)*;

m) prevedere che nel caso i giudici dopo cinque anni di effettivo servizio vogliano passare al ruolo di pubblici ministeri possano farlo partecipando al concorso di cui alla lettera *e)*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1259

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSSIGA

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'istituzione della Scuola superiore delle professioni legali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la costituzione di una Scuola superiore delle professioni legali, di seguito denominata «Scuola», per gli avvocati, i giudici, i notai, i pubblici ministeri, con sede a Roma;

b) prevedere che la Scuola abbia un direttore nominato dal Ministro della giustizia di concerto col Consiglio superiore della magistratura;

c) prevedere che la Scuola abbia un consiglio scientifico composto da sedici membri, di cui quattro magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura, tre professori od esperti di processi formativi nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre funzionari amministrativi o tecnici dell'amministrazione giudiziaria nominati dal Ministro della giustizia, tre avvocati nominati dall'Ordine degli avvo-

cati e tre notai nominati dal Consiglio dell'Ordine dei notai;

d) prevedere che il consiglio scientifico della Scuola abbia la responsabilità di programmare l'attività formativa della Scuola e di verificarne l'efficacia;

e) prevedere che il consiglio scientifico della Scuola predisponga annualmente per il Ministro della giustizia un rendiconto delle attività svolte;

f) prevedere strutture interne della Scuola che siano in grado di progettare ed attuare gli interventi formativi di livello nazionale e locale, di predisporre il materiale didattico necessario per le singole iniziative, di sviluppare e gestire programmi di autoformazione e di formazione interattiva a distanza basati sull'uso delle moderne tecnologie telematiche;

g) prevedere che annualmente la Scuola organizzi incontri dei direttori delle Scuole di specializzazione forense e notarile al fine di stimolare la uniformità di programmi e di assicurare l'effettuazione di verifiche sulla efficacia dei programmi in atto;

h) creare all'interno della Scuola strutture in grado di garantire che le operazioni di reclutamento del personale della magistratura, amministrativo e tecnico vengano effettuate entro termini temporali predeterminati da commissioni aventi un mandato pluriennale e che il rinnovo di tali commissioni venga effettuato progressivamente per quote dei loro componenti.

DISEGNO DI LEGGE N. 1260

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSSIGA

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riformare la normativa vigente in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le promozioni non possano eccedere il numero delle vacanze che si determinano annualmente ai livelli superiori della giurisdizione (appello e cassazione);

b) prevedere che, oltre alle valutazioni ai fini delle promozioni, vengano comunque effettuate ogni quattro anni verifiche sulla adeguatezza e diligenza con cui giudici e pubblici ministeri svolgono le loro funzioni e che venga decisa la dispensa dal servizio nel caso questa valutazione riveli la perdita della capacità di svolgere adeguatamente le funzioni giudiziarie. La dispensa dal servizio dovrebbe comunque avvenire a seguito di due valutazioni negative consecutive;

c) prevedere che la progressione nel trattamento economico sia collegata alle valutazioni di cui alla lettera *b)*;

d) prevedere la temporaneità nella titolarità degli uffici direttivi per una durata

non superiore a tre anni, con possibilità di rinnovo dell'incarico per altri due anni;

e) prevedere che il pubblico ministero o il giudice che ha esercitato le funzioni direttive possa concorrere per il conferimento di incarico per ufficio direttivo di un distretto diverso;

f) prevedere forme di reclutamento per posti di magistrato a tutti i livelli della giurisdizione riservate ad avvocati, mediante selezione basata sull'accertamento delle capacità professionali effettive, con prove che accertino la capacità di esercitare le varie funzioni giudiziarie sia nella forma scritta che orale in condizioni per quanto possibile simili a quelle reali;

g) prevedere una composizione del Consiglio superiore della magistratura con prevalenza di magistrati delle giurisdizioni superiori che abbiano superato effettivi vagli professionali e che siano eletti solo dai loro pari grado;

h) prevedere che i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura vengano eletti dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza di tre quinti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla terza votazione;

i) prevedere che il Ministro della giustizia costituisca all'interno del Ministero una unità composta in maggioranza da professori universitari di diritto per svolgere con efficacia il compito affidatogli dalla legge di esprimere con competenza il suo avviso al Consiglio superiore della magistratura nelle promozioni dei magistrati;

l) prevedere che alle sedute del *plenum* del Consiglio superiore della magistratura il Ministro possa farsi rappresentare da un Sottosegretario.

DISEGNO DI LEGGE N. 1261

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COSSIGA

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto il codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri, la disciplina e le incompatibilità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un codice di etica giudiziaria che disciplini i comportamenti dei giudici e dei pubblici ministeri in ufficio e fuori ufficio in modo da assicurare che essi non ledano la dignità della funzione esercitata e ispirino nei cittadini piena fiducia nella imparzialità del giudice e nella correttezza dei comportamenti dei magistrati;

b) prevedere che le attività non giudiziarie rispondano a criteri che tutelino l'im-

agine di indipendenza del giudice e della correttezza dei comportamenti dei magistrati;

c) prevedere che la deontologia giudiziaria costituisca materia di insegnamento e discussione nel periodo della formazione iniziale dei giudici e dei pubblici ministeri;

d) prevedere che l'azione disciplinare sia esercitata dal Ministro della giustizia e che le attività inquirenti e requirenti ad essa collegate siano esercitate sotto la sua diretta responsabilità;

e) prevedere che nella relazione annuale al Parlamento sull'amministrazione della giustizia il Ministro riferisca anche sulla attività della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

f) prevedere efficaci strumenti a mezzo dei quali il Ministro venga informato delle violazioni del codice di etica giudiziaria;

g) prevedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività intellettuali e scientifiche da parte dei magistrati, la individuazione delle attività stesse, nonché l'indicazione delle attività, come la titolarità di interi corsi universitari o l'alta frequenza di partecipazione a convegni nazionali ed internazionali, che non sono compatibili con il rendimento nel lavoro giudiziario.

DISEGNO DI LEGGE N. 1367

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FASSONE ED ALTRI

Art. 1.

(Funzioni giudiziarie)

1. I magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le funzioni di magistrato di tribunale sono conferite ai magistrati, compresi gli uditori giudiziari che hanno completato il tirocinio. Tali funzioni sono:

- a) giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;
- b) magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;
- c) sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni di magistrato di appello, nonché quelle direttive e semidirettive corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

- a) consigliere presso la corte di appello;
- b) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia;
- c) applicato presso la corte di cassazione e la procura generale presso la medesima corte, ai sensi della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
- d) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal comma 4, lettera g);

e) presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni di magistrato di cassazione, nonché quelle direttive e semidirettive corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

- a) consigliere presso la corte di cassazione;
- b) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;
- c) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;
- d) presidente di sezione presso la corte di appello;
- e) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;
- f) presidente del tribunale di sorveglianza;
- g) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

5. Le funzioni direttive superiori sono conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

- a) primo presidente della corte di cassazione;
- b) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;
- c) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;
- d) presidente di corte d'appello;
- e) procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 2.

(Modalità di conferimento delle funzioni giudiziarie)

1. Le funzioni giudiziarie di appello, di cassazione e direttive superiori sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni di professionalità di cui all'articolo 1, e nei limiti di cui all'articolo 13, a domanda degli interessati o d'ufficio secondo l'ordine di ruolo in caso di mancanza o di inidoneità delle candidature proposte.

2. Per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che abbiano presentato domanda o che siano esaminati in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui il Consiglio è in possesso, secondo criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 18, che tengono conto della specificità delle singole funzioni.

3. I magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di funzioni direttive superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite, e in quest'ambito prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite.

Art. 3.

(Valutazione di attitudine e di professionalità)

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di attitudine e di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente.

2. Continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giudiziarie.

3. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.

4. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici elementi.

5. Con i provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 1, sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari, nonché i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni.

Art. 4.

(Capacità)

1. La capacità è riferita all'equilibrio del magistrato, alla sua preparazione giuridica ed al suo aggiornamento, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, e, secondo le funzioni esercitate, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine, alla conduzione dell'udienza, all'efficacia nel dirigere, utilizzare e controllare l'apporto dei collaboratori ed ausiliari.

Art. 5.

(Laboriosità)

1. La laboriosità è riferita alla qualità ed al numero degli affari trattati, in relazione al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di smaltimento del lavoro, con particolare attenzione alla cura dedicata agli affari più impegnativi.

Art. 6.

(Diligenza)

1. La diligenza è riferita all'assiduità e alla puntualità di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, al rispetto del termine per l'emissione, la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie.

Art. 7.

(Impegno)

1. L'impegno è riferito alla partecipazione al buon andamento dell'ufficio, nonché alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie per il miglior funzionamento del medesimo.

Art. 8.

(Attitudine alla dirigenza)

1. L'attitudine alla dirigenza è riferita alla capacità organizzativa, di programmazione e di gestione, in relazione al tipo di ufficio e alle relative dotazioni. È riferita altresì alla capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e funzionari, e di responsabilizzarli nei rispettivi compiti; alla capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e alla capacità di ideare, programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali convenienti, avvalendosi delle professionalità necessarie.

2. La valutazione dell'attitudine alla dirigenza tiene conto delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti, dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti. Nella predetta valutazione, si considerano positivamente la pluralità delle esperienze nelle di-

verse funzioni, gli incarichi svolti, la frequenza dei corsi di formazione per la dirigenza ed ogni altra esperienza ritenuta utile.

Art. 9.

(Procedimento per la valutazione di attitudine e di professionalità)

1. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce:

a) la relazione del magistrato valutando il lavoro svolto nel periodo oggetto di valutazione, unitamente a quant'altro egli ritenga di allegare, compresi atti e provvedimenti da esaminare;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui all'articolo 18 comma 1;

c) i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali ha partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi, stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 18 comma 1;

d) l'indicazione degli incarichi extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato;

e) il rapporto ed ogni eventuale segnalazione proveniente dai capi degli uffici, le segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti concreti incidenti sulla professionalità del magistrato, con particolare attenzione a fatti indicativi di esercizio non indipendente della funzione o di mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte d'appello o dal procuratore generale con le proprie considerazioni.

2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consi-

gli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione all'interessato, del quale può procedere all'audizione. L'audizione è sempre disposta se l'interessato ne fa richiesta.

Art. 10.

(Parere del consiglio giudiziario)

1. Sulla base delle acquisizioni di cui all'articolo 9 il consiglio giudiziario formula, se si tratta delle valutazioni relative al terzo, quinto e settimo periodo oggetto di valutazione, un parere motivato, che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

2. Copia del parere è comunicata all'interessato e al Ministro della giustizia, per le osservazioni di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958 n. 195, e successive modificazioni.

3. Il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, può fare pervenire al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

4. Il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base dei criteri dallo stesso indicati all'atto del suo insediamento, le valutazioni di professionalità relative ai periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. In tal caso il consiglio giudiziario, se ritiene di esprimere un giudizio positivo, adotta la relativa delibera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati della corte di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la corte di cassazione e del tribunale superiore delle acque pubbliche.

5. La delibera è comunicata al magistrato interessato, che può proporre ricorso al Consiglio superiore della magistratura entro

trenta giorni e può chiedere di essere ascoltato personalmente.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisite le osservazioni del consiglio giudiziario, decide sul ricorso entro novanta giorni e, in caso di accoglimento, sostituisce, integra o modifica la delibera del consiglio giudiziario.

7. Qualora il consiglio giudiziario ritenga di dover esprimere un giudizio non positivo o negativo, trasmette il proprio motivato parere al Consiglio superiore della magistratura, che decide direttamente, in applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 11.

(Consigli giudiziari)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, sono sostituiti dai seguenti:

«Presso ogni corte d'appello è costituito un consiglio giudiziario.

Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte d'appello ed è composto dal procuratore generale della Repubblica, nonchè, a seconda che l'organico dei magistrati del distretto sia inferiore a duecento unità, sia compreso fra duecento e quattrocento unità, o sia superiore alle quattrocento unità, rispettivamente da:

a) otto membri, di cui tre supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di attitudine e di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di attitudine e di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente tra

i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

b) tredici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di attitudine e di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di attitudine e di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

c) sedici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di attitudine e di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di attitudine e di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio.

Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati alla quinta valutazione di attitudine e di professionalità, i posti sono attribuiti ai magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione.

Presso la corte di cassazione è istituito un consiglio giudiziario, del quale fanno parte il presidente aggiunto, che lo presiede, e l'avvocato generale più anziano della procura generale della Repubblica presso la corte medesima, nonché altri cinque membri effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati, in servizio presso la corte di cassazione, la procura generale e il tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto, fra i magistrati aventi le seguenti qualifiche: un componente effettivo presidente di sezione o avvocato ge-

nerale; tre componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati con funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale; un componente effettivo ed uno supplente tra i magistrati di appello o di tribunale destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario o del ruolo.

Il consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma è competente anche per i magistrati della Direzione nazionale antimafia.

In ogni consiglio giudiziario il presidente della corte d'appello e il procuratore generale della Repubblica, in caso di mancanza o di impedimento, sono sostituiti rispettivamente dal magistrato che ne esercita la funzione».

2. L'istruttoria dei pareri e delle valutazioni di cui all'articolo 10 è distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio giudiziario. A tal fine i componenti possono avvalersi, oltre che dei magistrati distrettuali secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, degli uffici amministrativi della corte d'appello.

Art. 12.

(Individuazione dei magistrati legittimati a determinate funzioni)

1. All'inizio di ogni anno giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura individua quanti posti concernenti funzioni di appello, di cassazione e di uffici direttivi superiori sono stati messi a concorso nell'anno precedente. Quindi, definisce a quanti magistrati possono essere attribuite le corrispondenti funzioni nell'anno in corso, in base al numero dei posti così individuati, incrementato del 50 per cento.

2. Il Consiglio superiore della magistratura procede quindi alla valutazione di attitudine e di professionalità, sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della re-

lativa documentazione, nonchè sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

3. La valutazione di attitudine e di professionalità consiste in un giudizio motivato, il quale, se positivo, si accompagna all'attribuzione di un punteggio da 1 a 5 per ciascuno dei parametri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. Il giudizio è inserito nel fascicolo personale del magistrato.

4. Il Ministro della giustizia adotta il relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, entro trenta giorni dalla ricezione della delibera del Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura possono avvalersi di sistemi informatizzati per raccogliere i dati concernenti le valutazioni di attitudine e di professionalità secondo sistemi e modelli uniformi.

6. Del giudizio di attitudine e di professionalità si tiene conto, oltre che ai fini di cui all'articolo 13, al fine dei tramutamenti, del conferimento di incarichi direttivi e di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione connesso alla valutazione del magistrato.

Art. 13.

(Giudizio positivo e legittimazioni)

1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione.

2. Le funzioni di appello, di cassazione e direttive superiori possono essere conferite solamente ai magistrati che, oltre ad avere ottenuto un giudizio positivo, sulla base del punteggio complessivo a ciascuno attribuito siano classificati, nella terza, quinta o settima valutazione, in posizione non inferiore al numero definito ai sensi del comma 1 dell'articolo 12.

3. I magistrati che, valutati positivamente, siano classificati in posizione inferiore al numero definito secondo le modalità richiamate al comma 2, possono essere nuovamente classificati nel quadriennio successivo.

Art. 14.

(Giudizio non positivo)

1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è non positivo quando risultano deficienti uno o più parametri di valutazione.

2. Se il giudizio è non positivo, il Consiglio superiore della magistratura procede a una nuova valutazione di attitudine e di professionalità dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo.

3. In caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno.

4. Al fine del conferimento di funzioni più elevate, il magistrato può essere classificato solamente dopo un quinquennio dal conseguimento del giudizio positivo.

Art. 15.

(Giudizio negativo)

1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri di valutazione.

2. Se il giudizio è negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di qualificazione, indicando le specifiche carenze riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede, o escluderlo dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a

funzioni specifiche. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo.

3. Il giudizio negativo comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio.

4. Se al giudizio negativo consegue un giudizio positivo, il magistrato, al fine del conferimento di funzioni più elevate, che non siano state escluse ai sensi del comma 2, può essere classificato solamente dopo sei anni dal giudizio positivo.

5. Se il Consiglio superiore della magistratura formula, previa audizione del magistrato, un secondo giudizio negativo, questi è dispensato dal servizio.

6. Prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato del foro libero. Non può, comunque, essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

7. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento giudiziario per i fatti costituenti illecito disciplinare.

Art. 16.

(Valutazione di attitudine e di professionalità per i magistrati fuori ruolo)

1. La valutazione di attitudine e di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità, laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza, riferiti alla funzione esercitata.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio:

a) quanto ai magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, previa ac-

quisizione del parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai membri che rivestono la qualità di magistrato, redatto sulla base del rapporto informativo del capo dell'ufficio al quale il magistrato appartiene;

b) quanto agli altri magistrati collocati fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma, redatto sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati prestano servizio, illustrativa dell'attività svolta.

3. È fatta salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di produrre ogni utile documentazione, purchè attinente ai parametri di valutazione.

Art. 17.

(Trattamento economico. Misura delle retribuzioni)

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamento economico del personale della magistratura, secondo quanto previsto dalla tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione ai livelli retributivi previsti dalla predetta tabella, non si considerano i periodi temporali di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

Art. 18.

(Norme transitorie e finali)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui all'articolo 9, definisce le modalità per la redazione

dei pareri dei consigli giudiziari secondo i modelli tipo e per la gestione informatizzata di cui all'articolo 12 ed enuncia i criteri di valutazione comparativa per i casi in cui la stessa è richiesta.

2. Con uno o più decreti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia disciplina le modalità per la raccolta dei dati ai fini dell'articolo 9.

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge, ed in particolare gli articoli da 2 a 32 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, la legge 25 luglio 1966, n. 570, e successive modificazioni, la legge 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Art. 20.

(Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le funzioni elencate nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono rispettivamente conferite ai magistrati che, secondo la normativa pre-vigente, abbiano già ottenuto la nomina a magistrato di appello, la dichiarazione di idoneità ad essere nominati magistrati di cassazione o quella di idoneità alle funzioni direttive superiori. Per il conferimento di tali funzioni trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale momento iniziale la data del decreto di nomina ad uditore giudiziario. Tale corrispondenza regola anche la misura delle retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 17.

4. Nei casi previsti dall'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la corrispondenza viene operata tenendo conto del servizio effettivo prestato a decorrere dal decreto di nomina a magistrato ordinario. La eventuale maggiore retribuzione in godimento viene conservata ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

DISEGNO DI LEGGE N. 1426

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CALVI ED ALTRI

TITOLO I

CAPO I

NATURA E FUNZIONI DELLA SCUOLA

Art. 1.

(Denominazione e ubicazione)

1. È istituita la Scuola nazionale della magistratura, di seguito denominata «Scuola».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo individua le sedi della Scuola e la rispettiva articolazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Autonomia della Scuola)

1. La Scuola è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 3.

(Compiti della Scuola)

1. Sono compiti primari della Scuola:

a) organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;

b) curare l'aggiornamento e la formazione professionale permanente dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche mediante esperienze formative condotte, tra l'altro, presso pubbliche amministrazioni, istituti di credito, grandi imprese, confederazioni sindacali ed enti analoghi.

2. La Scuola può, altresì:

a) contribuire alla formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) organizzare incontri di studio e ricerche, o comunque promuovere iniziative culturali su argomenti giuridici e sull'organizzazione di sistemi e di uffici giudiziari.

3. L'azione di formazione professionale della Scuola è esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 4.

(Dotazioni e gestione della Scuola)

1. La Scuola provvede alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è collocato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Costituiscono altresì entrate della Scuola:

a) eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate nel bilancio dello Stato;

b) eventuali risorse ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero della giustizia per l'espletamento di compiti di interesse di tali istituzioni;

c) gli utili derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;

d) contributi, donazioni o legati di enti pubblici o privati a suo favore.

4. Costituiscono uscite della Scuola:

a) le spese necessarie al suo funzionamento;

b) le remunerazioni, le borse di studio od i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari;

c) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di studio;

d) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari.

5. La Scuola adotta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, un proprio regolamento di amministrazione e contabilità.

6. Il rendiconto della gestione della Scuola è presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

CAPO II

ORGANI

Art. 5.

(Sezioni della Scuola)

1. La Scuola è articolata in due sezioni.

2. La prima sezione della Scuola si occupa dei compiti di formazione permanente, di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 dell'articolo 3, nonchè della formazione complementare degli uditori giudiziari ai sensi dell'articolo 19.

3. La seconda sezione della Scuola, avente sede in città diversa da quella della prima sezione, si occupa del tirocinio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.

Art. 6.

(Organi della Scuola)

1. Sono organi della Scuola:

a) il consiglio scientifico;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il direttore;

d) i comitati di gestione di ciascuna sezione di cui all'articolo 5;

e) il segretario generale.

Art. 7.

(Competenze del consiglio scientifico)

1. Il consiglio scientifico:

a) elabora il piano annuale delle attività teorico-pratiche e ne orienta l'esecuzione, nel quadro degli indirizzi definiti annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

b) redige ed approva il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola e le eventuali modifiche;

c) approva la relazione annuale sulle attività della Scuola e la trasmette al Consiglio superiore della magistratura con le sue eventuali osservazioni;

d) delibera su ogni questione attinente il funzionamento della Scuola, che non sia di competenza di altri organismi o che sia ad esso sottoposta dal direttore della Scuola o dal Consiglio superiore della magistratura.

Art. 8.

(Composizione del consiglio scientifico)

1. Il consiglio scientifico opera presso la sezione di formazione permanente, di cui all'articolo 5, comma 2, ed è costituito da:

a) il direttore della Scuola, che lo presiede;

b) il vicedirettore;

c) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati;

d) tre magistrati ordinari, di cui uno del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione;

e) due professori universitari;

f) due avvocati;

g) un rappresentante del Ministero della giustizia.

2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura sono designati dal Consiglio stesso e cessano dall'incarico con la scadenza del Consiglio da cui sono stati nominati.

3. I magistrati sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, fra quelli in servizio ovvero in quiescenza da non più di due anni. Non possono essere designati i magistrati che nell'ultimo biennio hanno svolto incarichi continuativi di formazione professionale presso il Consiglio superiore della magistratura.

4. I professori sono designati, fra gli ordinari di materie giuridiche, da un apposito collegio formato da tutti i presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali.

5. Gli avvocati sono designati dal Consiglio nazionale forense, fra gli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con almeno dieci anni di esercizio dell'attività.

6. L'incarico dura quattro anni e non può essere rinnovato.

7. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni volta che il direttore lo convoca, o ne fanno richiesta almeno cinque componenti.

8. Il consiglio scientifico delibera validamente con la presenza di almeno nove componenti. Le sue risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal direttore.

Art. 9.

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

a) elabora ed approva il regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 5 dell'articolo 4;

b) elabora il bilancio annuale di previsione;

c) presenta il rendiconto annuale;

d) organizza la contabilità e controlla la sua tenuta;

e) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dai regolamenti.

Art. 10.

(Composizione del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione opera presso la sezione di formazione permanente, di cui all'articolo 5, comma 2, ed è costituito da:

a) il direttore della Scuola, che lo presiede;

b) il segretario generale della Scuola;

c) un rappresentante del Ministero della giustizia;

d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria quando è convocato dal direttore, ovvero ne fanno richiesta almeno due componenti.

3. Esso delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le sue delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello espresso dal direttore.

Art. 11.

(Compiti del direttore della Scuola)

1. Il direttore della Scuola:

a) rappresenta la Scuola all'esterno a tutti gli effetti;

b) dirige e coordina tutte le attività della Scuola, indirizzandole ai fini ad essa assegnati, e compie tutto quanto è necessario per il loro perseguimento;

c) sovrintende alla sezione di formazione permanente, di cui all'articolo 5, comma 2, e ne dirige il relativo comitato di gestione;

d) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio scientifico e del consiglio di amministrazione;

e) adotta le deliberazioni di urgenza, con riserva di ratifica se esse rientrano nella competenza di altro organo;

f) redige la relazione annuale sull'attività della Scuola, con l'ausilio, ove lo ritenga, dei comitati di gestione;

g) esercita le competenze a lui eventualmente delegate dal consiglio scientifico o dal consiglio di amministrazione;

h) si avvale del personale addetto alla Scuola;

i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge o dai regolamenti.

Art. 12.

(Designazione, durata e revoca del direttore)

1. Il direttore della Scuola è nominato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, fra i magistrati ordinari aventi qualifica non inferiore a magistrato di cassazione. Si applica la disposizione in materia di incompatibilità, di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Il direttore è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Il periodo di svolgimento dell'incarico vale a tutti gli ef-

fetti come esercizio delle funzioni giudiziarie.

3. Il direttore dura in carica quattro anni.

4. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta e può essere revocato dal Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato adottato previo ascolto dell'interessato, nel caso di grave inosservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso.

Art. 13.

(Direttore della sezione di tirocinio)

1. Il direttore della sezione di tirocinio, di cui all'articolo 5, comma 3, opera presso la sezione stessa ed ha funzione di vicedirettore della Scuola.

2. Il direttore della sezione di tirocinio opera nella sezione di sua competenza con lo stesso grado di autonomia del direttore della Scuola.

3. Al direttore della sezione di tirocinio, nonché vicedirettore della Scuola, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) sostituire il direttore nel caso di sua assenza od impedimento;

b) dirigere la sezione preposta al tirocinio e compiere quanto occorra al perseguimento dei fini ad essa assegnati;

c) partecipare alle attività del consiglio scientifico;

d) svolgere i compiti corrispondenti a quelli assegnati al direttore della Scuola, in quanto applicabili alla sezione di sua competenza.

4. Si applicano al direttore della sezione di tirocinio le disposizioni previste dall'articolo 12.

Art. 14.

(Comitati di gestione)

1. Presso ciascuna sezione della Scuola, di cui all'articolo 5, è costituito un comitato di gestione.

2. Ciascun comitato di gestione, per quanto di rispettiva competenza, provvede a:

a) dare attuazione alle direttive didattico-scientifiche enunciate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio scientifico;

b) programmare le sessioni di formazione e le attività di tirocinio, sia presso la Scuola sia presso gli uffici giudiziari e le altre sedi;

c) definire il contenuto analitico di ciascuna sessione o fase del tirocinio, ed individuare i relativi docenti;

d) organizzare momenti di coordinamento fra i docenti e reperire ogni materiale utile al miglior funzionamento delle attività di formazione;

e) fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, informare i magistrati, ammettere i richiedenti;

f) offrire ogni sussidio didattico che si riveli utile e sperimentare formule didattiche, d'intesa con il comitato scientifico;

g) seguire costantemente lo svolgimento delle sessioni e presentare relazioni consuntive sull'esito di ciascuna di esse;

h) curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola e seguirne lo svolgimento, con adeguate modalità, nelle fasi effettuate all'esterno della Scuola;

i) adempiere ad ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio superiore della magistratura o dal consiglio scientifico.

Art. 15.

(Composizione del comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione, costituito presso ciascuna sezione della Scuola, è composto da:

a) il direttore della rispettiva sezione, che lo presiede;

b) otto magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo.

2. In seguito alla prima nomina effettuata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti di ciascun comitato di gestione, ad eccezione del direttore, cessano dall'incarico, rispettivamente, in numero di due dopo tre anni, di tre dopo quattro anni e di tre dopo cinque anni. L'individuazione del momento di cessazione di ciascuno dei componenti, ove non sia concordata fra loro, è effettuata per sorteggio.

3. A decorrere dalla seconda nomina dei componenti di ciascun comitato, il loro incarico dura quattro anni e non può essere rinnovato.

Art. 16.

(Segretario generale della Scuola)

1. Il segretario generale della Scuola svolge le funzioni di coordinamento e di direzione dell'intero servizio di segreteria della Scuola ed ha la responsabilità amministrativa della sezione di formazione permanente, di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 17.

(Servizio di segreteria della Scuola)

1. Presso la Scuola è istituito un servizio di segreteria che si articola nelle due sezioni di cui all'articolo 5.

2. Il servizio di cui al comma 1 provvede:

a) al disbrigo degli affari, di rispettiva competenza, relativi al consiglio scientifico, al consiglio di amministrazione, al direttore ed al comitato di gestione;

b) a dare esecuzione ad ogni delibera concernente l'attività della rispettiva sezione;

c) a gestire l'archivio, le installazioni, la biblioteca e le altre dotazioni di ciascuna sezione;

d) ad effettuare le ricerche ad esso demandate dal direttore della sezione;

e) ad assolvere ogni altro compito ad esso assegnato dalla legge o dai regolamenti.

Art. 18.

(Composizione del servizio di segreteria)

1. Il servizio di segreteria è costituito da:

a) il segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria;

b) un vice-segretario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile amministrativo della sezione di tirocinio;

c) due assistenti giudiziari per ciascuna sezione;

d) tre coadiutori di cancelleria per ciascuna sezione;

e) quattro operatori amministrativi per ciascuna sezione;

f) quattro commessi giudiziari per ciascuna sezione.

2. Il Ministro della giustizia provvede alla designazione del personale di cui al comma 1, nelle forme e nei modi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 20.

CAPO III

TIROCINIO

Art. 19.

(Durata e disciplina del tirocinio)

1. L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di seguito denominato «ordinamento giudiziario», è sostituito dal seguente:

«Art. 129. - *(Tirocinio giudiziario)*. - 1. Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di due anni, da effettuarsi presso la Scuola nazionale della magistratura e presso tutti gli uffici giudiziari di primo grado, secondo le direttive stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Il tirocinio inizia il 15 settembre di ogni anno e si articola in sessioni di pari durata, svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari. Gli uditori giudiziari non possono assumere le funzioni prima del completamento positivo del periodo di tirocinio.

3. In esito al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, e sulla scorta del giudizio pronunciato dalla Scuola, formula un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie, il quale, se positivo, deve contenere uno specifico riferimento all'attitudine dell'uditore allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.

4. Nell'assegnazione delle sedi si tiene conto, per quanto possibile, del giudizio di cui al comma 3; a tal fine ogni uditore deve formulare richiesta, eventualmente graduata, di uffici sia giudicanti che requirenti.

5. Nei primi cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare ad almeno una sessione di formazione professionale ogni anno, predisposta per le loro specifiche esigenze da

parte della sezione di formazione permanente della Scuola.

6. Il Consiglio superiore della magistratura emana ulteriori norme sul tirocinio».

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

(Regolamenti di attuazione)

1. Il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e previo parere del Consiglio superiore della magistratura, i regolamenti attinenti lo stato giuridico di tutto il personale della Scuola, i procedimenti di designazione, le norme di attuazione ed ogni necessaria disposizione di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

Art. 21.

(Regime transitorio)

1. Costituita la Scuola, il Consiglio superiore della magistratura adotta le disposizioni transitorie per regolare il trasferimento alla Scuola stessa delle competenze in materia di tirocinio e di formazione permanente.

Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente titolo, valutato in euro 3 milioni

per l'anno 2002 ed euro 7 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

Art. 23.

(Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa)

1. Il comma 2 dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario è sostituito dai seguenti:

«2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura abbia accertato la sussistenza di specifiche attitudini alla nuova funzione. Il giudizio è formulato su parere del Consiglio giudiziario, il quale può acquisire le valutazioni del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

2-bis. L'immissione nelle nuove funzioni, anche se conseguente a promozione, deve essere preceduta da appositi periodi di formazione, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura. La partecipazione a tali periodi di formazione non è richiesta se l'interessato ha svolto, negli ultimi otto anni, funzioni corrispondenti a quelle richieste».

Art. 24.

(Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate)

1. Dopo l'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, è inserito il seguente:

«Art. 190-bis. - *(Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate)* - 1. Gli accertamenti e la partecipazione a periodi di formazione, previsti dal comma 2-bis dell'articolo 190, sono disposti altresì quando il magistrato chiede di essere destinato, anche nell'ambito della stessa sede, a funzioni specializzate, quali la magistratura minorile, di sorveglianza, del lavoro, ed eventuali altre, definite tali dal Consiglio superiore della magistratura».

Art. 25.

(Trasferimento di sede in caso di passaggio di funzioni)

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, sono inseriti i seguenti:

«Il magistrato che chiede di essere assegnato da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, o viceversa, non può essere destinato, rispettivamente, a funzioni giudicanti o requirenti di primo grado nell'ambito dello stesso circondario, nè a quelle di componente della corte d'appello o della procura generale del distretto. Egli non può tornare a svolgere le nuove funzioni nell'ambito del circondario di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

Ogni domanda di trasferimento che comporti il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o da queste a quelle, può essere presentata solamente previo decorso di almeno cinque anni nelle funzioni in precedenza esercitate».

Art. 26.

(Incentivi alla mobilità)

1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, è inserito il seguente:

«Art. 194-bis. - *(Incentivi alla mobilità)* - 1. Il Consiglio superiore della magistratura definisce ed applica criteri atti ad incentivare la pluralità delle esperienze professionali ed a valorizzarla in occasione di trasferimenti e di promozioni».

Art. 27.

(Giudizio di idoneità dell'uditore giudiziario)

1. All'articolo 121 dell'ordinamento giudiziario, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel corso del tirocinio, e anteriormente alla scelta della sede di esercizio delle prime funzioni, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Consiglio giudiziario, dichiara l'idoneità dell'uditore all'esercizio della funzione giudicante o requirente o di entrambe. L'eventuale giudizio di inidoneità ad una funzione rende inammissibile la domanda all'esercizio della medesima».

TITOLO III

Art. 28.

(Funzioni giudiziarie)

1. I magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le funzioni di magistrato di tribunale sono conferite ai magistrati, compresi gli

uditori giudiziari che hanno completato il tirocinio. Tali funzioni sono:

a) giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

b) magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

c) sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni di magistrato di appello, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di appello;

b) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

c) destinato alla corte di cassazione ed alla procura generale presso la medesima corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

d) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal comma 4, lettera g);

e) presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni di magistrato di cassazione, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di cassazione;

b) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

c) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

d) presidente di sezione presso la corte di appello;

e) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;

f) presidente del tribunale di sorveglianza;

g) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

5. Le funzioni direttive superiori sono conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) primo presidente della corte di cassazione;

b) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;

d) presidente di corte d'appello;

e) procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 29.

(Modalità di conferimento delle funzioni giudiziarie)

1. Le funzioni giudiziarie di appello, di cassazione e direttive superiori sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni di professionalità di cui all'articolo 28, e nei limiti di cui all'articolo 39, a domanda degli interessati o d'ufficio secondo l'ordine di ruolo in caso di mancanza o di inidoneità delle candidature proposte.

2. Per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che ab-

biano presentato domanda o che siano esaminati in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui il Consiglio è in possesso, secondo criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 44, che tengono conto della specificità delle singole funzioni.

3. I magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di funzioni direttive superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite, e in quest'ambito prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite.

Art. 30.

(Valutazione di attitudine e di professionalità)

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di attitudine e di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente.

2. Continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giudiziarie.

3. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.

4. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici elementi.

5. Con i provvedimenti di cui all'articolo 44, comma 1, sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari, nonchè i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni.

Art. 31.

(Capacità)

1. La capacità è riferita all'equilibrio del magistrato, alla sua preparazione giuridica ed al suo aggiornamento, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, e, secondo le funzioni esercitate, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine, alla conduzione dell'udienza, all'efficacia nel dirigere, utilizzare e controllare l'apporto dei collaboratori ed ausiliari.

Art. 32.

(Laboriosità)

1. La laboriosità è riferita alla qualità ed al numero degli affari trattati, in relazione al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonchè ai tempi di smaltimento del lavoro, con particolare attenzione alla cura dedicata agli affari più impegnativi.

Art. 33

(Diligenza)

1. La diligenza è riferita all'assiduità e alla puntualità di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, al rispetto del termine per l'emissione, la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie.

Art. 34.

(Impegno)

1. L'impegno è riferito alla partecipazione al buon andamento dell'ufficio, nonchè alla

disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie per il miglior funzionamento del medesimo.

Art. 35.

(Attitudine alla dirigenza)

1. L'attitudine alla dirigenza è riferita alla capacità organizzativa, di programmazione e di gestione, in relazione al tipo di ufficio e alle relative dotazioni. E' riferita altresì alla capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e funzionari, e di responsabilizzarli nei rispettivi compiti; alla capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e alla capacità di ideare, programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali convenienti, avvalendosi delle professionalità necessarie.

2. La valutazione dell'attitudine alla dirigenza tiene conto delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti, dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti. Nella predetta valutazione, si considerano positivamente la pluralità delle esperienze nelle diverse funzioni, gli incarichi svolti, la frequenza dei corsi di formazione per la dirigenza ed ogni altra esperienza ritenuta utile.

Art. 36.

(Procedimento per la valutazione di attitudine e di professionalità)

1. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce:

a) la relazione del magistrato valutando il lavoro svolto nel periodo oggetto di valutazione, unitamente a quant'altro egli ritenga di allegare, compresi atti e provvedimenti da esaminare;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magi-

strati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui all'articolo 44, comma 1;

c) i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali ha partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi, stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 44, comma 1;

d) l'indicazione degli incarichi extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato;

e) il rapporto ed ogni eventuale segnalazione proveniente dai capi degli uffici, le segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti concreti incidenti sulla professionalità del magistrato, con particolare attenzione a fatti indicativi di esercizio non indipendente della funzione o di mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte d'appello o dal procuratore generale con le proprie considerazioni.

2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione all'interessato, del quale può procedere all'audizione. L'audizione è sempre disposta se l'interessato ne fa richiesta.

Art. 37.

(Parere del consiglio giudiziario)

1. Sulla base delle acquisizioni di cui all'articolo 36 il consiglio giudiziario formula, se si tratta delle valutazioni relative al terzo, quinto e settimo periodo oggetto di valutazione, un parere motivato, che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

2. Copia del parere è comunicata all'interessato e al Ministro della giustizia, per le osservazioni di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

3. Il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, può fare pervenire al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

4. Il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base dei criteri dallo stesso indicati all'atto del suo insediamento, le valutazioni di professionalità relative ai periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. In tal caso il consiglio giudiziario, se ritiene di esprimere un giudizio positivo, adotta la relativa delibera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati della corte di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la corte di cassazione e del tribunale superiore delle acque pubbliche.

5. La delibera è comunicata al magistrato interessato, che può proporre ricorso al Consiglio superiore della magistratura entro trenta giorni e può chiedere di essere ascoltato personalmente.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisite le osservazioni del consiglio giudiziario, decide sul ricorso entro novanta giorni e, in caso di accoglimento, sostituisce, integra o modifica la delibera del consiglio giudiziario.

7. Qualora il consiglio giudiziario ritenga di dover esprimere un giudizio non positivo o negativo, trasmette il proprio motivato parere al Consiglio superiore della magistratura, che decide direttamente, in applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 38.

(Consigli giudiziari)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, sono sostituiti dai seguenti:

«Presso ogni corte d'appello è costituito un consiglio giudiziario.

Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte d'appello ed è composto dal procuratore generale della Repubblica, nonchè, a seconda che l'organico dei magistrati del distretto sia inferiore a duecento unità, sia compreso fra duecento e quattrocento unità, o sia superiore alle quattrocento unità, rispettivamente da:

a) otto membri, di cui tre supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di attitudine e di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di attitudine e di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

b) tredici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di attitudine e di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di attitudine e di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

c) sedici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di attitudine e di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di attitudine e di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio.

Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati alla quinta valutazione di attitudine e di professionalità, i posti sono attribuiti ai magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione.

Presso la corte di cassazione è istituito un consiglio giudiziario, del quale fanno parte il presidente aggiunto, che lo presiede, e l'avvocato generale più anziano della procura generale della Repubblica presso la corte medesima, nonché altri cinque membri effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati in servizio presso la corte di cassazione, la procura generale e il tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto, fra i magistrati aventi le seguenti qualifiche: un componente effettivo presidente di sezione o avvocato generale; tre componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati con funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale; un componente effettivo ed uno supplente tra i magistrati di appello o di tribunale destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario o del ruolo.

Il consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma è competente anche per i magistrati della Direzione nazionale antimafia.

In ogni consiglio giudiziario il presidente della corte d'appello e il procuratore generale della Repubblica, in caso di mancanza o di impedimento, sono sostituiti rispettiva-

mente dal magistrato che ne esercita la funzione».

2. L'istruttoria dei pareri e delle valutazioni di cui all'articolo 37 è distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio giudiziario. A tal fine i componenti possono avvalersi, oltre che dei magistrati distrettuali secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, degli uffici amministrativi della corte d'appello.

Art. 39.

(Giudizio positivo e legittimazioni)

1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione.

2. Le funzioni di appello, di cassazione e direttive superiori possono essere conferite solamente ai magistrati che abbiano ottenuto un giudizio positivo, sulla base del risultato del procedimento per la valutazione di attitudine e professionalità ottenuto nella terza, quinta o settima valutazione.

Art. 40.

(Giudizio non positivo)

1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è non positivo quando risultano deficienti uno o più parametri di valutazione.

2. Se il giudizio è non positivo, il Consiglio superiore della magistratura procede a una nuova valutazione di attitudine e di professionalità dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo.

3. In caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno.

4. Al fine del conferimento di funzioni più elevate, il magistrato può essere classificato solamente dopo un quinquennio dal conseguimento del giudizio positivo.

Art. 41.

(Giudizio negativo)

1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri di valutazione.

2. Se il giudizio è negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di qualificazione, indicando le specifiche carenze riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede, o escluderlo dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o di collaborazione direttiva o a funzioni specifiche. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo.

3. Il giudizio negativo comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio.

4. Se al giudizio negativo consegue un giudizio positivo, il magistrato, al fine del conferimento di funzioni più elevate, che non siano state escluse ai sensi del comma 2, può essere classificato solamente dopo sei anni dal giudizio positivo.

5. Se il Consiglio superiore della magistratura formula, previa audizione del magistrato, un secondo giudizio negativo, questi è dispensato dal servizio.

6. Prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato del

foro libero. Non può, comunque, essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

7. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento giudiziario per i fatti costituenti illecito disciplinare.

Art. 42.

(Valutazione di attitudine e di professionalità per i magistrati fuori ruolo)

1. La valutazione di attitudine e di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità, laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza, riferiti alla funzione esercitata.

2. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio:

a) quanto ai magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai membri che rivestono la qualità di magistrato, redatto sulla base del rapporto informativo del capo dell'ufficio al quale il magistrato appartiene;

b) quanto agli altri magistrati collocati fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma, redatto sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati prestano servizio, illustrativa dell'attività svolta.

3. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di produrre ogni utile documentazione, purchè attinente ai parametri di valutazione.

Art. 43.

(Trattamento economico e misura delle retribuzioni)

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamento economico del personale della magistratura, secondo quanto previsto dalla tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione ai livelli retributivi previsti dalla predetta tabella, non si considerano i periodi temporali di cui agli articoli 40 e 41 della presente legge.

Art. 44.

(Norme transitorie)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui all'articolo 36, definisce le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli tipo o attraverso sistemi informatizzati ed enuncia i criteri di valutazione comparativa per i casi in cui la stessa è richiesta.

2. Con uno o più decreti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia disciplina le modalità per la raccolta dei dati ai fini dell'articolo 36.

Art. 45.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge, ed in particolare gli articoli da 2 a 32 della

legge 4 gennaio 1963, n. 1, la legge 25 luglio 1966, n. 570, e successive modificazioni, la legge 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 aprile 1979, n. 97.

Art. 46.

(Efficacia di singole disposizioni)

1. Le funzioni elencate nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 28 sono rispettivamente conferite ai magistrati che, secondo la normativa previgente, abbiano già ottenuto la nomina a magistrato di appello, la dichiarazione di idoneità ad essere nominati magistrati di cassazione o quella di idoneità alle funzioni direttive superiori. Per il conferimento di tali funzioni trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 29.

2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale momento iniziale la data del decreto di nomina ad uditore giudiziario. Tale corrispondenza regola anche la misura delle retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 43.

3. Nei casi previsti dall'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, la corrispondenza viene operata tenendo conto del servizio effettivo prestato a decorrere dal decreto di nomina a magistrato ordinario. La eventuale maggiore retribuzione in godimento viene conservata ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

TITOLO IV

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47.

(Doveri del magistrato)

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 48, 49 e 50.

Art. 48.

(Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 47, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 74; l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nel-

l'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

c) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

e) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di

trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

f) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 73 e 74 o di una delle fattispecie di cui agli articoli 76 e 77.

2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove.

Art. 49.

(Illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

f) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

Art. 50.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato)

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

d) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa

o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Art. 51.

(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la perdita dell'anzianità;
- d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;
- e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- f) la rimozione.

2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.

4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo nè superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.

5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.

6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato

sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

8. Quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile.

9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 52.

(Sanzioni per determinati illeciti disciplinari)

1. Sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 47, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 73;

d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

e) i comportamenti previsti dall'articolo 48, comma 1, lettera b), primo periodo;

f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

m) i comportamenti previsti dall'articolo 49, comma 1, lettera b).

2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 47, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

3. È punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave.

4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 73, nonchè l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati.

5. È rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Art. 53.

(Sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio)

1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore

della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'articolo 48, comma 1, lettera a), ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, e dall'articolo 49, comma 1, lettera a), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

Art. 54.

(Competenza e composizione della sezione disciplinare)

1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta di sette componenti effettivi e di sette supplenti.

2. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che la presiede, due componenti eletti dal Parlamento, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

3. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare: tre componenti eletti dal Parlamento, uno dei quali è designato a sostituire il vicepresidente, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è componente di diritto della sezione disciplinare. Gli altri compo-

menti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i propri membri; nella elezione deve essere indicato il componente non magistrato designato a sostituire il vicepresidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

Art. 55.

(Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare)

1. In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, il vicepresidente del Consiglio superiore è sostituito nella presidenza della sezione disciplinare dal componente effettivo eletto dal Parlamento designato a tale funzione ai sensi dell'articolo 54, comma 4.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito dal componente supplente a ciò designato nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 54; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente della medesima categoria.

3. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

4. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

Art. 56.

(Composizione della sezione disciplinare per la cognizione del giudizio di rinvio)

1. Per la cognizione del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la se-

zione disciplinare è composta dai sette componenti supplenti ovvero dai componenti supplenti e da quei componenti effettivi che, a causa di loro impedimento, siano stati eventualmente sostituiti da componenti supplenti nell'originario giudizio disciplinare.

Art. 57.

(Pubblico ministero ed attività d'indagine)

1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 7.

2. All'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare provvede il pubblico ministero.

Art. 58.

(Termini)

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata.

2. Entro un anno dalla data di inizio del procedimento deve essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; la sezione disciplinare deve pronunciarsi entro un anno dalla data della richiesta. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

3. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad

impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna;

b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato.

CAPO II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 59.

(Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del procedimento)

1. Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.

2. L'azione disciplinare può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro della

giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.

4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 2, ultimo periodo.

Art. 60.

(Comunicazioni all'incolpato ed atti di indagine)

1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni di cui all'articolo 59, comma 5. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonchè, se del caso, da un consulente tecnico.

2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che

fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

4. Per gli atti da compiere fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della Corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.

5. Al termine delle indagini, il procuratore generale, con le richieste conclusive di cui all'articolo 61, invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dà comunicazione all'incolpato; il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti.

Art. 61.

(Chiusura delle indagini)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto.

2. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.

4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato.

5. Nel caso in cui il procuratore generale ritiene che si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto.

6. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, può richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.

7. Decorsi i termini di cui al comma 6, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, procede nei modi previsti dai commi 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si procede nei modi previsti nei commi 3 e 4 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate da un magistrato in servizio presso il Ministero della giustizia, designato dal Ministro.

Art. 62.

(Discussione nel giudizio disciplinare e decisione)

1. Nella discussione orale, un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolge la relazione.

2. L'udienza non è pubblica, tranne diversa richiesta dell'incolpato; tuttavia, anche

in questo caso, la sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia pubblica a tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa.

3. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonchè delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

4. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.

6. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.

7. Dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 66. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento.

Art. 63.

(Rapporti con altri giudizi)

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 58, comma 3.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, la sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento pronunciate perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Art. 64.

(Sospensione cautelare necessaria)

1. A richiesta del Ministro della giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorchè la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare.

3. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi

dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.

Art. 65.

(Sospensione cautelare facoltativa)

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare.

3. La sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, e all'articolo 64, commi 3 e 4.

Art. 66.

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 64 e 65 e contro le decisioni della sezione disciplinare l'incolpato, il Ministro della giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

2. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

Art. 67.

(Reintegrazione a seguito di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento)

1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

Art. 68.

(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso)

1. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.

2. Se è pronunciata decisione di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione delle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.

Art. 69.

(Revisione)

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.

Art. 70.

(Istanza di revisione)

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nei casi previsti dall'articolo 69, comma 1, lettere a) e c), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui all'articolo 69 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 71.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione)

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2 dell'articolo 69, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 70 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al

quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione.

Art. 72.

(Giudizio di revisione)

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonchè a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegni alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

CAPO III

INCOMPATIBILITÀ

Art. 73.

(Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i magistrati)

1. I magistrati non possono assumere impieghi od uffici pubblici o privati. Possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia, sindaco, componente della giunta regionale, provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti stabiliti nei commi 2, 3 e 4. I magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se non or-

dinate in albi professionali, nè attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso la Corte di cassazione, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della provincia o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche nè essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.

4. I magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, il tribunale superiore delle acque pubbliche, la procura generale presso la Cassazione possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se si trovano in aspettativa almeno novanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento, semprechè non si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato giurisdizione negli ultimi due anni. Non possono essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.

5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

Art. 74.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o affinità)

1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale il coniuge, un parente o un affine fino al secondo grado esercita le funzioni di magistrato. Il Consiglio superiore della magistratura può tuttavia derogare al divieto se, tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio, ritiene che non sussistono motivi di intralcio al corretto e regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che non è compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense il coniuge o un parente in linea retta, o collaterale fino al secondo grado, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, anche in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente distinti;

b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado è imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

Art. 75.

(Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra sede per incompatibilità o per inettitudine)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 52 e 53, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 74 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare la giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

2. Il magistrato dirigente dell'ufficio è destinato, anche senza il suo consenso, ad altre funzioni non direttive quando risulti oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto.

Art. 76.

(Norme procedurali)

1. Quando ricorre una delle situazioni previste dagli articoli 74 e 75, il magistrato interessato o il dirigente dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di sorveglianza che abbia avuto comunque notizia

di una delle predette situazioni ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore può anche attivarsi su richiesta del Ministro della giustizia ovvero d'ufficio.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti tempestivamente eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio superiore della magistratura l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato ed avvertendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato. Le indagini debbono essere svolte entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'avviso di cui al presente comma.

3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione, se non debbono essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio superiore della magistratura, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di un avvocato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. La seduta del Consiglio non è pubblica.

6. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere iniziata o proseguita se il ma-

gistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, con cessazione della situazione di incompatibilità.

7. Nel caso previsto dalla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 74 il magistrato deve essere trasferito ad altro distretto. Quando il procedimento penale che ha determinato l'incompatibilità si conclude con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne fa domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede, anche in soprannumero.

Art. 77.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità)

1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.

2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere di ufficio collocato in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.

3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 76. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato

ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.

6. La sezione disciplinare, se pronuncia non luogo a procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli atti alla competente commissione referente perchè venga attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.

Art. 78.

(Divieto di iscrizione a partiti politici)

1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi a partiti politici.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

TITOLO V

Art. 79.

(Uffici direttivi)

1. Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

a) primo presidente della corte di cassazione;

b) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;

d) presidente di corte d'appello e procuratore generale presso la stessa corte;

e) presidenti di tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, procuratore della Repubblica e procuratore nazionale antimafia, presidente di

tribunale di sorveglianza e presidente del tribunale per i minorenni.

Art. 80.

(Nomina)

1. Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale nel deliberare, tiene conto anche delle valutazioni e dei pareri espressi dai consigli giudiziari ai sensi dell'articolo 37.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

Art. 81.

(Durata dell'ufficio)

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per altri quattro anni, su richiesta del titolare dell'ufficio direttivo, se il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del parere del consiglio giudiziario e degli elementi comunque acquisiti, ritiene che egli abbia svolto le funzioni direttive con particolare merito. La proroga prevista dal presente comma può essere concessa per una sola volta.

3. La proroga dell'incarico è ammessa anche nel caso in cui pendano processi particolarmente rilevanti e complessi nei quali il titolare dell'ufficio direttivo sia direttamente impegnato e sino alla conclusione di essi.

4. Allo scadere del quarto anno o della proroga concessa ai sensi dei commi 2 e 3, ovvero qualora non sia accolta la richiesta formulata ai sensi del comma 2, il magistrato può fare domanda di acquisire la titolarità di un ufficio direttivo presso una sede giudiziaria diversa da quella nella quale ha esercitato l'ultimo incarico direttivo.

5. Fino alla decorrenza del termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, il titolare di un ufficio direttivo non può chiedere di essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Art. 82.

(Revoca dell'incarico)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, qualora, acquisito ogni utile elemento e previa audizione dell'interessato, accerti la palese inidoneità ad esercitare le funzioni direttive, può revocare le predette funzioni prima della scadenza del termine di legge. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 84.

Art. 83.

(Condizioni per la nomina)

1. Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti ai magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro il successivo biennio.

2. Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla legge per la nomina ad uffici direttivi.

Art. 84.

(Cessazione dall'ufficio per scadenza dell'incarico)

1. Alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero se non ve ne sono di essere assegnato in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari del comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

Art. 85.

(Funzioni giurisdizionali)

1. Il presidente della corte d'appello e il presidente del tribunale possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata, a tal fine, nella tabella annuale.

Art. 86.

(Funzioni di collaborazione direttiva)

1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

- a) presidente di sezione della corte di cassazione;
- b) presidente di sezione di corte d'appello;
- c) procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione e presso la corte d'appello;
- d) presidente di sezione di tribunale;
- e) procuratore della Repubblica aggiunto;
- g) presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari.

Art. 87.

(Nomina e durata dell'ufficio)

1. Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura su domanda e su proposta del consiglio giudiziario, formulata in base alle competenze ad esso attribuite dagli articoli 36 e seguenti.

2. I titolari degli uffici di cui all'articolo 86 durano in carica cinque anni.

3. L'incarico di cui al comma 2 può essere prorogato nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 81.

4. Gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro il biennio successivo.

Art. 88.

(Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195)

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Consiglio superiore della magistratura emana, per l'assegnazione degli affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a criteri obiettivi e predeterminati».

Art. 89.

(Distribuzione degli affari giudiziari)

1. Nella distribuzione degli affari giudiziari, i titolari degli uffici previsti negli articoli 79 e 86 devono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della magi-

stratura e dal consiglio giudiziario, alle quali possono derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.

2. In caso di deroga ai sensi del comma 1, il capo dell'ufficio deve informarne entro dieci giorni il Consiglio superiore della magistratura. Se non interviene un provvedimento di revoca entro i successivi dieci giorni, la deroga si intende confermata. Restano validi in ogni caso gli atti compiuti.

3. La revoca dei provvedimenti di assegnazione e la sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

4. Il magistrato cui si riferisce il provvedimento di revoca o di sostituzione, entro sette giorni, può proporre reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi sette giorni.

5. Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.

DISEGNO DI LEGGE N. 1536

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALBERTI CASELLATI

ED ALTRI

Art. 1.

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 190, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa è vietato in ogni caso»;

b) l'articolo 191 è abrogato;

c) all'articolo 192, sesto comma, le parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura» sono soppresse;

d) all'articolo 198, il secondo periodo è soppresso.

